



**Università
degli Studi
di Ferrara**

**Dipartimento
di Giurisprudenza**

**CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN
GIURISPRUDENZA**

Tesi di Laurea in Diritto e Genere

**LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE TRA NORME
E PRASSI: IL CASO DELLE DONNE CON
DISABILITA'**

Relatrice

Prof.ssa Maria Giulia Bernardini

Laureanda

Michela Campana

A mia mamma,

perché quello che sono,

l'ho imparato da te.

Che tu possa essere sempre orgogliosa di me,

come io lo sono di te.

INDICE

INTRODUZIONE

CAPITOLO I: LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE. L'IMPORTANZA DEI CENTRI ANTIVIOLENZA

1. La violenza contro le donne
2. I centri antiviolenza e il movimento femminista
 - 2.1 I centri antiviolenza nell'era del Covid-19
 - 2.2 I centri antiviolenza della Regione Emilia-Romagna

CAPITOLO II: LE FONTI NAZIONALI E SOVRANAZIONALI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE, DOMESTICA E CONTRO LE DONNE

1. La normativa italiana in materia di violenza di genere
2. La violenza nei confronti delle donne nell'ordinamento multilivello
3. La normativa Europea in materia di violenza di genere
 - 3.1 La direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle vittime dei reati
 - 3.2 La Direttiva UE del 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica
4. La Convenzione di Istanbul: Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica
5. La Cedaw e le relative Raccomandazioni

CAPITOLO III: LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE CON DISABILITÀ: UNA DISCRIMINAZIONE MULTIPLA

1. La violenza contro le donne con disabilità: che tipo di violenza
2. I diritti sul corpo delle donne con disabilità
 - 2.1 Il caso italiano: Trib. Catanzaro, Sez. Civ., decreto 18 novembre 2013 (G.T. De Lorenzo)
3. La normativa multilivello a tutela delle persone con disabilità
4. I Manifesti sui diritti delle donne e delle ragazze con disabilità nell'Unione Europea

- 4.1 Il primo Manifesto delle Donne con Disabilità del 1997
- 4.2 Il secondo Manifesto sui diritti delle Donne e delle Ragazze con Disabilità nell'Unione Europea del 2011
- 4.3 Il terzo Manifesto sui diritti delle Donne e delle Ragazze con Disabilità nell'Unione Europea del 2023

CONCLUSIONE

BIBLIOGRAFIA E SITOGRADIA

RINGRAZIAMENTI

INTRODUZIONE

L'elaborato si propone di illustrare il tema della violenza contro le donne, una delle più gravi violazioni dei diritti umani che rappresenta un problema sociale, culturale ed economico di portata globale. Si manifesta in diverse forme, tra cui violenza fisica, psicologica, sessuale ed economica, e si verifica in ogni contesto, dalle relazioni familiari a quelle lavorative e sociali. Le donne vittime di violenza subiscono traumi profondi che intaccano la loro salute fisica e mentale, compromettono il loro benessere e limitano le loro opportunità di crescita e realizzazione personale. Nonostante gli importanti passi avanti nella sensibilizzazione e nella legislazione nazionale ed internazionale, la violenza contro le donne rimane un fenomeno persistente, che richiede un impegno costante da parte delle istituzioni, della società e di ogni individuo per contrastarlo efficacemente e promuovere una cultura di rispetto e uguaglianza.

Il primo capitolo è volto ad analizzare la violenza contro le donne, violenza che può manifestarsi in diverse forme, tra cui: violenza sessuale, fisica, psicologica, economica, stalking, mobbing e omicidio. Per cercare di supportare le donne vittime di violenza in Italia sono stati creati dei centri antiviolenza che hanno l'obiettivo di seguire, ascoltare e aiutare, facendo sentire meno sole le donne che hanno subito violenza. L'idea portante dei Centri Antiviolenza si fonda su tre principi: l'anonimato, la riservatezza e la gratuità delle prestazioni. Intorno a questi girano i molteplici interventi progettati in sinergia tra i possibili attori territoriali di vario titolo che vengono coinvolti nella tematica.

Il secondo capitolo si concentra sull'analisi delle fonti nazionali e sovranazionali che cercano di contrastare la violenza di genere, domestica e contro le donne. È stata analizzata prima di tutto la normativa italiana, che a partire dalla Legge 4 aprile 2001, n. 154, intitolata "*Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*" ha rappresentato un passo significativo nella tutela delle vittime di violenza domestica, fino alla legge 24 novembre 2023, n.168, *Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*, che prosegue l'intervento di rafforzamento di diverse disposizioni già esistenti, a partire dalla denominazione della violenza sulle donne, tanto da rendere il sistema giuridico italiano tra i più efficaci al contrasto verso questo tipo di criminalità. A seguire sono oggetto di studio la normativa europea, la Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica) e infine la Cedaw e le relative Raccomandazioni.

Il terzo capitolo, infine, analizza la violenza nei confronti delle donne con disabilità, considerandone la multidiscriminazione e la discriminazione intersezionale. Il capitolo si conclude con una analisi dei tre Manifesti sui diritti delle donne e delle ragazze con disabilità nell'Unione Europea.

CAPITOLO I

LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE. L'IMPORTANZA DEI CENTRI ANTIVIOLENZA

1. La violenza contro le donne

La violenza contro le donne all’articolo 1 individua gli obietti che si prefigge la Convenzione di Istanbul, e costituisce una violazione di numerosi diritti fondamentali, quali ad esempio il diritto alla vita; il diritto a non essere sottoposti a tortura o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti; il diritto alla libertà e alla sicurezza personale; il diritto all’eguaglianza e alla pari protezione dinanzi alla legge; il diritto all’eguaglianza nella famiglia; il diritto al livello più elevato raggiungibile di salute fisica e psichica; il diritto a condizioni di lavoro giuste e favorevoli. La stessa prospettiva si ritrova nella Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne delle Nazioni Unite, in cui si legge che “*la violenza contro le donne è una manifestazione delle relazioni di potere storicamente disuguali tra uomini e donne, che ha portato alla dominazione e alla discriminazione contro le donne da parte degli uomini e ha impedito il pieno avanzamento delle donne, è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini*”.¹

La violenza contro le donne, che spesso si confonde con la violenza di genere, è un fenomeno molto esteso che si verifica in tutto il mondo². Da un’analisi svolta dall’OMS emerge che il

¹ Nazioni Unite, Dichiarazione sull’eliminazione della Violenza contro le donne, 1993, Preambolo.

² Spesso, a livello normativo, si fa riferimento indistintamente a locuzioni come “violenza contro le donne” o “violenza di genere”. Le due espressioni, tuttavia, indicano forme diverse di violenza. La violenza maschile contro le donne è una concezione più ristretta rispetto a quella della violenza di genere. Si è discusso molto sull’opportunità di mantenere ferma l’espressione che fa riferimento alla specificità della violenza contro le donne. Chi è contro a questa opportunità afferma che esistono forme di violenza non necessariamente commesse da uomini nei confronti delle donne, quali ad esempio le mutilazioni genitali femminili, in cui il termine “violenza contro le donne” risulta fuorviante. Tuttavia, mantenere il riferimento alla locuzione permette di considerare la specificità della violenza perpetrata, data dalla volontà di (ri)affermare il dominio maschile.

Per un approfondimento, cfr. POGGI, F. (2017), Violenza di genere e Convenzione di Istanbul: un’analisi concettuale, in «Diritti umani e diritto internazionale», 1, pp. 51-75.

35% delle donne ha ricevuto violenza sessuale da parte del partner o da persone sconosciute. In particolare, si riscontra che la forma più comune di abuso viene inflitta proprio dal partner intimo, nel 30% delle donne.

La violenza contro le donne è un problema tangibile radicato nella realtà che però in qualche modo si tende a sottovalutare. La diffusione del fenomeno ha portato alla consapevolezza che fosse necessario un cambiamento nella società e nella famiglia relativamente al ruolo dell'uomo e della donna, per riuscire a raggiungere l'obiettivo della piena e totale parità di genere. Il tema ha iniziato ad assumere rilevanza pubblica e politica solo negli ultimi decenni, anche se è un fenomeno che esiste da molto tempo.³

La violenza contro le donne, inclusa la violenza domestica, (Convenzione di Istanbul) è una grave violazione dei diritti umani, in particolare nei confronti delle donne, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e il suo Protocollo opzionale (1999), e con la Raccomandazione generale n. 19 del CEDAW sulla violenza contro le donne.⁴

La violenza contro le donne comprende diverse forme di abuso, che vanno dalla violenza psicologica e fisica a quella sessuale, includono atti persecutori come lo stalking, nonché lo stupro e il c.d. femminicidio.⁵

Di fronte al fenomeno della violenza, è evidente che il primo compito di chi voglia davvero comprendere se e come sia possibile prevenirlo, limitarlo e regolarlo sia quello di capire quali ne siano le cause e le origini.⁶

Nel corso di questo elaborato si è scelto di ricorrere primariamente all'espressione "violenza contro le donne". Tuttavia, nel richiamare le varie fonti, si qualora esse utilizzino l'espressione "violenza di genere", si manterrà tale riferimento.

³ World Health Organization, Il rapporto dell'OMS definisce la violenza contro le donne "*un problema di salute di proporzioni globali enormi*". Consultabile al sito: https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_942_listaFile_itemName_0_file.pdf

⁴ Dipartimento per le pari opportunità. Consultabile al sito: <https://www.pariopportunita.gov.it/it/politiche-e-attivita/violenza-di-genere/in-breve/>

⁵ Il femminicidio non è considerata una categoria giuridica nel nostro ordinamento, che infatti non lo considera come un reato, la sua introduzione pone dei problemi di costituzionalità e quesiti di tassatività e indeterminatezza (tra dolo e fatispecie).

⁶ TOSCANO R., *La violenza, le regole*, Einaudi Editore, Torino, 2006 p. 3.

La normativa sulla violenza contro le donne si propone tre obiettivi principali: prevenire i reati, punire i colpevoli e proteggere le vittime. Per quanto riguarda l'ordinamento italiano, un passo importante è stato fatto nel 2009 con l'introduzione del reato di stalking, che riconosce ogni forma di comportamento violento e persecutorio che costringe la vittima a modificare il proprio stile di vita. Negli anni successivi, con la legge sulle *"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere"*⁷, è stata potenziata la tutela legale e il supporto per le vittime, introducendo anche misure come l'aggravamento delle pene e permessi di soggiorno umanitari per le vittime straniere.

Nel 2019, la legge n.69 ha ulteriormente aggiornato le misure di protezione per le vittime di violenza domestica e di genere, in linea con la Convenzione di Istanbul del 2011, un importante strumento internazionale che riconosce la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione. Questa Convenzione prevede anche la protezione dei bambini che assistono a violenze domestiche e richiede di punire le mutilazioni genitali femminili. Per quanto riguarda l'ordinamento italiano, ci sono anche le misure successive, risalenti al 2023 dopo l'uccisione di Giulia Cecchettin⁸. Il disegno di legge 923 approvato dalla Camera dei deputati il 26 ottobre 2023⁹ ha come obiettivo primario quello di rafforzare la tutela della vittima inasprendo le misure di protezione preventiva. Il testo si concentra sulla necessità di accelerare le misure cautelari e preventive che il giudice deve adottare entro 30 giorni, in particolare per i cosiddetti "reati spia". Gli articoli in questione non si limitano a rafforzare le protezioni per le vittime, ma affrontano anche l'importante tema dell'allontanamento urgente dalla casa familiare e l'introduzione di misure più stringenti a tutela delle persone coinvolte. Inoltre, viene previsto un supporto economico per i familiari delle vittime di crimini domestici, insieme a un potenziamento delle risorse destinate agli enti e alle associazioni impegnate nel recupero degli autori di reato.

Il disegno di legge, recentemente approvato, ha subito alcune modifiche rispetto alla versione iniziale del Governo. Si tratta di un pacchetto di misure che potenzia il "Codice Rosso",

⁷ Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. Entrata in vigore del provvedimento: 17/08/2013.

⁸ Giulia Cecchettin è stata una ragazza vittima di violenza da parte del suo ex fidanzato che l'11 novembre 2023 l'ha uccisa brutalmente.

⁹ DDL 923. Consultabile al sito: <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01391961.pdf>

introducendo strumenti come l'ammonimento, il braccialetto elettronico, la distanza minima di avvicinamento e l'applicazione di queste misure in maniera più incisiva.

Tra le novità, c'è l'introduzione di un programma di formazione per il personale specializzato, con l'obiettivo di riconoscere tempestivamente situazioni critiche e pericolose, e attuare interventi rapidi. Questo aspetto, da sempre sollecitato dalle associazioni che supportano le donne vittime di violenza, rappresenta un passo fondamentale per migliorare la gestione e l'accoglienza delle persone coinvolte.

L'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (Oscad), un organismo composto da Polizia e Carabinieri, si occupa della raccolta e del monitoraggio dei dati ed è attivo il numero verde 1522, un servizio di emergenza per le segnalazioni di violenza.

Le iniziative in campo sono differenti: si punta a proteggere le vittime di maltrattamenti e violenza domestica, a finanziare un Piano d'azione contro la violenza e a creare una rete di case rifugio. Sono previsti corsi di formazione per migliorare l'ascolto e l'approccio alle vittime, oltre a formazione specifica su violenza domestica e stalking. È stata inoltre inasprita la legislazione penale, ampliando le sanzioni per reati gravi come tratta di esseri umani, sequestro di persona e pornografia minorile.

A livello locale, le prefetture promuovono iniziative di sensibilizzazione per affrontare la violenza di genere, come formazione nelle scuole e corsi per gli operatori sociosanitari, favorendo collaborazioni con enti e associazioni per garantire un buon sostegno alle vittime.¹⁰

La violenza contro le donne rappresenta una forma di discriminazione che viola le loro libertà e i diritti fondamentali. Include tutti gli atti di violenza che possono causare danni fisici, sessuali, psicologici o economici, oltre a sofferenze per le donne. Ciò comprende anche le minacce, le coercizioni e le privazioni arbitrarie della libertà, sia nella vita privata che in quella pubblica.

Le forme di violenza includono la violenza nelle relazioni intime, gli abusi sessuali (come lo stupro¹¹ e le molestie), la violenza psicologica ed economica, la prostituzione forzata e la

¹⁰Ministero dell'Interno, violenza di genere. Consultabile dal sito: <https://www.interno.gov.it/it/temi/sicurezza/violenza-genere>

¹¹ Oggi lo stupro, disciplinato ex art. 609 bis del codice penale, punisce chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, "costringa taluno a compiere o subire atti sessuali", comminando una pena alla

schiavitù. La violenza comprende anche pratiche dannose come i matrimoni precoci o forzati, le mutilazioni genitali femminili, i cosiddetti “reati d'onore”¹², gli aborti forzati, le gravidanze forzate e la sterilizzazione obbligatoria.

La violenza contro le donne si fonda su relazioni di potere diseguali, radicate nelle norme culturali di genere. Secondo lo *European Institute for Gender Equality*, tale forma di violenza si manifesta spesso come violenza diretta, rapportabile allo squilibrio di potere che si nota tra uomini e donne, mettendo in luce il modello oppressivo di controllo coercitivo che limita le libertà fondamentali delle donne.¹³

reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

¹² Tali comportamenti comprendono: avere rapporti sessuali prima del matrimonio, rifiutarsi di accettare un matrimonio combinato, contrarre matrimonio senza il consenso dei genitori, commettere adulterio, chiedere il divorzio, vestirsi in modi ritenuti inaccettabili per la comunità, lavorare fuori casa o, in generale, non conformarsi agli stereotipi dei ruoli di genere. I c.d. reati d'onore possono essere commessi anche contro donne e ragazze che hanno subito violenze sessuali, come uno stupro. I reati compresi in questa categoria comprendono l'omicidio (il cosiddetto delitto d'onore) e sono commessi spesso dal coniuge, da un familiare o un membro (maschio o femmina) della comunità della vittima. I c.d reati d'onore, invece di essere considerati atti criminali contro le donne, sono spesso visti dalla comunità come un mezzo per conservare e/o ripristinare, dopo le presunte trasgressioni, l'integrità delle norme culturali, tradizionali, consuetudinarie o religiose della comunità stessa.

¹³ European Institute for Gender Equality. Consultabile dal sito: https://eige.europa.eu/publications-resources/thesaurus/terms/1312?language_content_entity=it

L'ex direttrice generale dell'OMS, Margaret Chan, afferma¹⁴ che i dati risultanti dall'analisi effettuata, in relazione alle donne vittime di abusi, mostrano che la violenza nei confronti delle donne è diventato un problema di salute considerevole. I Servizi Sanitari Nazionali di diversi Paesi possono e, anzi, devono attivarsi in maggior misura per garantire il giusto sostegno a donne che subiscono atti violenti di natura fisica e abusi sessuali.

I dati evidenziano che, per quanto riguarda morte e lesioni, il 38% dei femminicidi (nel mondo) è causato dal partner intimo; il 42% delle donne protagoniste di abusi fisici ha anche sofferto di lesioni. In relazione alla depressione, subire violenza dal proprio partner favorisce la predisposizione allo sviluppare disturbi mentali; infatti, le donne che hanno subito violenza hanno il doppio delle probabilità di soffrire di depressione, rispetto a donne non violate. Raddoppiano inoltre le probabilità di sviluppare problemi legati all'uso di alcol. Aumenta dell'1,5% la probabilità di contrarre infezioni come la sifilide, la clamidia o la gonorrea (nell'Africa subsahariana ci sono l'1,5% in più di contrarre l'HIV). Infine, la violenza porta indubbiamente ad un maggiore numero di gravidanze, ovviamente, non volute. Lo studio ha

¹⁴ A Marzo del 2013, la Dottoressa Chan si unì al Segretario generale delle Nazioni Unite e ai dirigenti di altre agenzie durante la Commission on the Status of Women in New York (Comitato sullo stato delle donne a New York) nell'appello a favore di una politica di tolleranza zero verso la violenza contro le donne. Durante la 66a Assemblea mondiale sulla salute, tenutasi lo scorso maggio, 7 governi – Belgio, India, Messico, Olanda, Norvegia, Stati Uniti d'America e Zambia – hanno dichiarato che la violenza contro donne e bambine “è un problema globale, che solleva questioni riguardanti il Servizio Sanitario Nazionale, la parità dei sessi e i diritti umani in tutti i Paesi e strati sociali”, proponendo che la questione sia riproposta durante la 67a Assemblea mondiale sulla salute. Il rapporto è stato sviluppato dall'OMS, la London School of Hygiene & Tropical Medicine e la South African Research Council. Si tratta del primo studio che analizza sistematicamente i dati sulla diffusione della violenza contro le donne a livello globale, inflitta sia da parte del proprio partner che da sconosciuti, e evidenzia per la prima volta la diffusione globale di queste due forme di violenza, grazie ad informazioni raccolte durante le indagini realizzate in tutto il mondo. Il rapporto indica le conseguenze sulla salute mentale, fisica e riproduttiva di una donna che ha subito abusi, arrivando a conclusioni basate su degli studi, che hanno analizzato la relazione tra diverse forme di violenza fisica e sessuale e lo sviluppo di specifici problemi di salute.

World Health Organization, Il rapporto dell'OMS definisce la violenza contro le donne “*un problema di salute di proporzioni globali enormi*”. Consultabile al sito <https://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioContenutiDonna.jsp?area=Salute%20donna&id=4498&lingua=italiano&menu=societa#:~:text=Secondo%20il%20rapporto%20dell'OMS,salute%20di%20proporzioni%20globali%20enormi%E2%80%99D.>

constatato che le donne che subiscono abusi fisici hanno quasi il doppio delle probabilità di ricorrere all'aborto, rispetto a donne che non hanno subito violenza.¹⁵

La direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e fa riferimento sia alla violenza di genere che alla violenza nelle relazioni strette. In particolare, per quel che riguarda la violenza di genere al considerando n. 17 definisce la violenza di genere come la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere.¹⁶

Come accennato in questo primo paragrafo si possono analizzare varie tipologie di violenza contro le donne: violenza sessuale, fisica, psicologica, economica, stalking, mobbing e omicidio che di seguito verranno esposte.

La violenza fisica può essere definita come ogni azione violenta diretta al corpo di un'altra persona, sia che lasci dei segni, sia che non ne lasci affatto.¹⁷ Essa va da forme relativamente miti a forme molto gravi, come la minaccia di essere fisicamente colpita, spinta, strattornata, picchiata, schiaffeggiata, presa a calci, o di essere colpita con armi o sottoposta a tentativi di strangolamento, soffocamento, bruciature. Nella legislazione italiana, tali comportamenti possono integrare fattispecie di reati quali percosse, lesioni personali, maltrattamenti in famiglia, omicidi colposi e volontari¹⁸. L'aggressore mette in atto nei confronti della vittima dei comportamenti volti a ledere in modo volontario l'integrità fisica di quest'ultima.

A differenza della violenza psicologica, questa violenza è riconoscibile anche da persone esterne ai fatti, in quanto spesso causa lividi, ferite e/o fratture visibili. Non sempre, tuttavia, questo tipo di violenza è immediatamente percepibile e visibile dall'esterno, perché di norma è perpetrata negli spazi privati e su parti del corpo che spesso vengono coperte, appunto affinché non siano visibili.

¹⁵ World Health Organization, Il rapporto dell'OMS definisce la violenza contro le donne “un problema di salute di proporzioni globali enormi”. Consultabile al sito https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_942_listaFile_itemName_0_file.pdf

¹⁶ PECORELLA C., *Donne e violenza. Stereotipi e prassi giudiziarie*, Giappichelli, Torino, 2021.

¹⁷ LA TORRE C., “Non è normale. Se è violenza non è amore. È reato” Milano, 2024, p.26.

¹⁸ Definizione di violenza fisica ISTAT. Consultabile al sito: <https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-contesto/definizioni-e-indicatori>

La violenza psicologica, percepita come maltrattamento, comprende una serie di comportamenti mirati a disprezzare una persona, in questo caso una donna, ponendola in una condizione di subordinazione che compromette il suo benessere emotivo e mentale. Questo tipo di violenza è spesso invisibile agli occhi di chi non vive la situazione, e talvolta anche la donna vittima tende a negarne l'esistenza, poiché non presenta segni fisici evidenti, a differenza della violenza fisica o sessuale. Gli aggressori in questi casi svalutano la donna, la deridono con critiche e insulti e cercano di isolargla da amici e familiari. Questo meccanismo crea un controllo da parte dell'aggressore, alimentando sentimenti di paura e terrore nella vittima, oltre a un timore delle possibili conseguenze se decidesse di opporsi.

Tra i comportamenti più frequenti degli aggressori nei confronti delle donne che subiscono violenza psicologica, si riscontrano la svalutazione tramite sarcasmo, derisione pubblica e critiche continue, inclusi attacchi alle relazioni e alle attività della vittima. Queste azioni mirano a far sentire la vittima priva di valore, trattandola ad esempio come un oggetto e negandole autonomia e personalità. L'aggressore spesso percepisce la vittima come un essere senza valore, un “mero oggetto” su cui proiettare le proprie insoddisfazioni, inducendola a interiorizzare questi messaggi e a convincersi del ruolo sociale che le viene imposto.¹⁹

La violenza economica è “*Un problema subdolo e poco visibile rispetto alla violenza fisica, ma altrettanto invalidante che colpisce il 26,4% delle donne in Italia*”.²⁰ È una forma di violenza che toglie alla donna l'autonomia economica. La Convenzione di Istanbul, definisce la concretizzazione della violenza economica attraverso l'impedimento nell'acquisizione di risorse, accesso alle risorse disponibili, il consumo delle risorse della vittima. In una ricerca condotta da Episteme, intitolata “Le donne e la gestione familiare”, emerge che in Italia nel 2019 una percentuale poco inferiore al 40% delle donne non possedeva un conto corrente personale, e che la percentuale arrivava al 100% per chi aveva un livello di scolarizzazione basso. Non essere autonome economicamente, ma essere dipendente dal proprio marito o compagno è una condizione sottovalutata in primis dalle donne che si rendono conto solo successivamente di che ostacolo questo rappresenti per poter ricostruire sé stesse. Risulta

¹⁹ Osservatorio sulla violenza. Consultabile al sito: <https://www.osservatorioviolenza.org/informazione-formazione/violenza-psicologica>

²⁰ Ansa, 8 marzo: donne e violenza economica, il tema sottovalutato. Consultabile al sito https://www.anса.it/canale_lifestyle/notizie/societa_diritti/2022/03/07/8-marzo-donne-e-violenzaeconomica-il-te-ma-sottovalutato_3aed3a6e-9506-4df5-8866-fa8a1e62aede.html

quindi fondamentale concentrarsi sulla violenza economica, aiutando con percorsi di autonomia a vivere e superare la violenza anche attraverso la ricerca di lavoro.

Linda Laura Sabbadini, della Direzione centrale studi dell'ISTAT, analizzando i dati ricevuti dai Centri Antiviolenza e dalla Case Rifugio, ha spiegato (nel corso di un'audizione²¹ alla Commissione Lavoro pubblico e Privato alla Camera dei deputati dell'8 febbraio 2022) come la mancanza di indipendenza economica in qualche modo aumenti l'incidenza di subire violenza per periodi più lunghi. Essere in grado di sapere provvedere a sé stesse in termini economici e saper gestire autonomamente il proprio denaro dovrebbe esser l'obiettivo da raggiungere in ogni caso per poter determinare un rapporto di parità. Essenziale sarebbe insegnarlo alle giovani generazioni perché il cambiamento vero e proprio dovrebbe essere intrinseco nella cultura. Nell'indagine Istat²² tra le forme di violenza economica, sono evidenziati l'impedimento di conoscere il reddito familiare, di avere una carta di credito o un bancomat, di usare il proprio denaro e il costante controllo su quanto e come si spende.

A tale tipologia di violenza può essere correlata una serie di reati quali violazione degli obblighi di assistenza familiare, sottrazione all'obbligo della corresponsione dell'assegno divorzile, violazione degli obblighi di assistenza familiare, danneggiamento, appropriazione indebita, estorsione.²³

La violenza sessuale comporta l'obbligo di avere un rapporto sessuale non consenziente. È caratterizzata dalla molestia, dallo stupro o dal tentato stupro. La violenza sessuale è considerata un gravissimo crimine dalla Corte penale Internazionale e viene condannata dagli ordinamenti giuridici dei Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)²⁴. Viene considerata violenza sessuale anche se si verifica all'interno del matrimonio o di una convivenza.

²¹ Audizione, in videoconferenza, della Professoressa Linda Laura Sabbadini, statistica, già direttrice centrale dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. Consultabile al sito: https://documenti.camera.it/leg19/resoconti/commissioni/stenografici/html/26/audiz2/audizione/2023/11/29/indic_e_stenografico.0014.html

²² Indagine ISTAT sulla violenza economica contro le donne. Consultabile al sito: <https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-contesto/definizioni-e-indicatori/>

²³ La violenza economica. Consultabile al sito: <https://www.istat.it/it/files/2023/12/di-Bella-GENERE2023.pdf>

²⁴ L'Italia ha aderito all'ONU il 14 dicembre del 1955, dieci anni dopo la sua nascita.

Nella normativa italiana la violenza sessuale si riferisce a chiunque, con la forza o con la minaccia o l'abuso di autorità, forzi un'altra persona a commettere o subire atti sessuali (Codice penale, art. 609bis) ed include pertanto lo stupro e le molestie sessuali.

L'articolo 609 codice penale così recita: “*Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:*

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”.

Questa norma ha un tale livello di complessità che spesso è difficile rendersi conto di quante possano essere le diverse sfaccettature della violenza sessuale; così accade che: molte vittime di violenza sessuale non si rendono conto di averla davvero subita e, molti di quelli che compiono una violenza sessuale ritengono di non aver fatto nulla di male.²⁵

Come è stato affermato, sono forme di violenza sessuale “*Stuprare; toccare o palpeggiare parti del corpo sessualmente connotate senza il consenso della donna; imporre di vedere materiale pornografico e di riprodurre scene e pratiche; «prestare» la donna a uno o più amici; imporre il sesso come «prezzo» da pagare per ottenere qualcosa che per la donna è importante o necessario; richiedere atti sessuali dolorosi o pratiche erotiche percepite dalla donna come umilianti; obbligare la donna ad assumere alcol, droghe o altre sostanze psicoattive per ottenere la disponibilità sessuale; approfittare di un'alterazione transitoria dello stato di coscienza (ad esempio, a seguito di assunzione di farmaci, alcol o di una condizione di malattia) per imporre un rapporto sessuale o pratiche dolorose e/o dannose; imporre una gravidanza ed esporre la donna al rischio di contrarre malattie a trasmissione sessuale rifiutando l'uso di contraccettivi e imponendo rapporti non protetti. Rientrano tra le forme di violenza nella sfera sessuale anche le umiliazioni e i comportamenti denigratori non desiderati con connotazione sessuale.*

²⁶“

²⁵ LA TORRE C., “*Non è normale. Se è violenza non è amore. È reato*” Milano, 2024, p. 33.

²⁶ BONURA M.L., *Che genere di violenza: conoscere e affrontare la violenza contro le donne*, 2016, p. 58.

Nel febbraio 1996 la violenza sessuale ha cessato di essere “un crimine contro la morale pubblica” ed è stato pienamente riconosciuto come un “crimine contro la persona”.²⁷

Un’altra forma di violenza rilevante è lo stalking, dall’inglese *to stalk*, ossia braccare la preda, con *stalking* si intende l’insieme di ripetuti comportamenti vessatori che generano nella vittima sensazione di continuo controllo da parte dell’abusante e questo prova a indurle senso di ansia e paura costante. Le condotte facenti parte dello stalking si identificano in telefonate e messaggi continui, pedinamenti, appostamenti e minacce. Per quanto riguarda l’ordinamento italiano, il decreto-legge del 23 febbraio 2009, n. 11 con l’art. 612 bis del c.p. ha introdotto il reato di atti persecutori e dispone che “*è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato*”.²⁸

La legge del 2009 sullo stalking ha risolto un significativo vuoto legislativo, regolando gli atti persecutori che colpiscono sia uomini che donne. Per essere qualificati come stalking, tali atti devono manifestarsi in modo ripetuto nel tempo e provocare nella vittima ansia e timore, alterando le sue abitudini quotidiane.

Grazie alle nuove disposizioni legislative, il fenomeno è stato meglio definito, analizzando la sua ripetitività, durata e caratteristiche specifiche, come previsto dalla normativa. Si tratta di una qualsiasi forma di “maltrattamento continuativo, minaccia o comportamento persecutorio che: provoca uno stato di ansia e paura nella vittima, genera in essa una paura giustificata per la propria sicurezza o per quella dei propri familiari, o costringe la vittima a modificare le proprie abitudini di vita”.

In Italia, il fenomeno del mobbing non è esplicitamente riconosciuto nel Codice Civile o Penale, sebbene violi diverse normative che regolano il corretto svolgimento delle attività

²⁷ Definizione violenza sessuale ISTAT. Consultabile al sito : <https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-contesto/definizioni-e-indicatori>

²⁸ Lo stalking sulle donne. Consultabile al sito: <https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/il-numero-delle-vittime-e-le-forme-di-violenza/#:~:text=Lo%20Stalking%20sulle%20donne&text=Lo%20Stalking%20C3%A8%20stato%20subito,16%2C1%25%20delle%20donne>.

lavorative. Una sentenza rilevante della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, del 6 marzo 2006, n. 4774, ha contribuito significativamente a definire questa fattispecie, collegandola all'articolo 2087 del Codice Civile. In essa si afferma che il mobbing può manifestarsi tramite comportamenti diretti o provvedimenti da parte del datore di lavoro, indipendentemente dall'inadempimento di specifici obblighi contrattuali legati al rapporto di lavoro subordinato. Tale fenomeno ha anche implicazioni penali, in quanto può causare lesioni personali, sia fisiche che psichiche, o addirittura la morte del lavoratore vittima di molestie gravi e reiterate. Inoltre, il mobbing contrasta con le disposizioni del D.lgs. 81/08 e successive modifiche, che stabiliscono gli obblighi del datore di lavoro per la protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.

Si stima che in Italia circa 1 milione e 404 mila donne, pari all'8,9% della popolazione femminile, abbiano subito molestie fisiche o ricatti sessuali sul posto di lavoro. Le categorie più colpite nel momento dell'assunzione sono le impiegate (37,6%), e le lavoratrici nei settori del commercio e dei servizi (30,4%). Le maggiori percentuali di vittime si riscontrano anche nei settori delle attività professionali, scientifiche e tecniche (20%) e del lavoro domestico (18,2%). In Europa, le donne accusate di reati legati al mobbing rappresentano il 6,7% del totale, mentre le loro vittime sono per il 59,8% uomini e per il 40,2% altre donne.²⁹

Il genere gioca un ruolo significativo nella comprensione del fenomeno del mobbing, anche se spesso non viene adeguatamente considerato nella letteratura. È infatti rilevante per le diverse modalità con cui il mobbing si manifesta, per le valutazioni che suscita e per l'impatto che ha sulle risposte delle organizzazioni. La teoria della socializzazione di genere³⁰ evidenzia come le aspettative sociali legate al genere possano influire sul comportamento delle persone, con il rischio di penalizzare coloro che adottano comportamenti considerati "non conformi" al loro

²⁹ L'Indagine sulla sicurezza dei cittadini 2016 ha permesso di stimare il numero delle donne che, nel corso della loro vita e nei tre anni precedenti all'indagine, sono state vittime di un'altra forma specifica della violenza di genere: le molestie e i ricatti sessuali in ambito lavorativo. Vengono comprese le molestie sessuali con contatto fisico – colleghi, superiori o altre persone che sul posto di lavoro hanno tentato di toccarle, accarezzarle, baciarle contro la loro volontà – fino al tentativo di utilizzare il corpo della donna come merce di scambio, con la richiesta di prestazioni o rapporti sessuali o di una disponibilità sessuale in cambio della concessione di un posto di lavoro o di un avanzamento. Consultabile al sito: <https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-sul-luogo-di-lavoro/>

³⁰ LOMBARDI L., "Società, culture e differenze di genere. Percorsi migratori e stati di salute", Franco Angeli, Milano, 2012.

genere di appartenenza. In questo contesto, è possibile che le donne siano maggiormente esposte a diventare vittime di mobbing, rendendo necessario un approccio che consideri le dinamiche di genere nelle relazioni tra vittima e carnefice, trattando il genere come un costrutto sociale, e anziché come un dato biologico.³¹

Le donne, infatti, sono più spesso oggetto di azioni negative come critiche sul loro lavoro, commenti che sminuiscono il loro ruolo professionale, o molestie sessuali e attenzioni non desiderate. Gli uomini, invece, tendono a sperimentare forme di mobbing che mettono in discussione la loro virilità. Queste differenze di trattamento sono fondamentali per una comprensione più approfondita del fenomeno e per sviluppare risposte adeguate.³²

Come si è ricordato in apertura, con l'espressione “*violenza nei confronti delle donne*” si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata.³³

La violenza degli uomini contro le donne costituisce uno strumento di oppressione che serve ad affermare il potere maschile e a ribadire la gerarchia sociale. Nelle sue forme più estreme il dominio maschile si esprime con atti violenti che arrivano fino all'annichilimento fisico e psichico delle vittime. Nell'universo maschile la violenza è sempre molto presente. Possiamo definire le donne in questo contesto come vittime privilegiate della violenza interna alle mura domestiche, che si scatena per motivi di controllo da parte degli uomini, che ritengono di dover dare protezione maschile alle “loro donne”.³⁴

³¹ Non a caso, gli studi di genere hanno messo in rilievo da tempo l'importanza della distinzione tra sesso e genere. Sesso: differenze anatomiche e fisiologiche che caratterizzano i corpi maschili e femminili. Genere: differenze psicologiche, culturali e sociali tra maschi e femmine è collegato alle nozioni socialmente costruite di maschilità e femminilità. Molte differenze fra uomini e donne non sono un prodotto diretto del sesso biologico.

³² Donne e uomini, autori e vittime di mobbing in Italia: una revisione della letteratura. Consultabile al sito: <https://PMC.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7809986/>

³³ Convenzione di Istanbul, art 3.

³⁴ PECORELLA C. (a cura di), *Donne e violenza. Stereotipi culturali e prassi giudiziarie*, Giappichelli, Torino, 2021.

Per comprendere meglio la portata del fenomeno, è utile richiamare le indagini ISTAT relative ai vari tipi di violenza.

Per quanto riguarda la violenza sessuale e fisica, la seconda indagine sulla sicurezza delle donne, svolta dall'ISTAT nel 2014³⁵, rivela che in Italia il 31,5% delle donne tra i 16 ed i 70 anni ha subito nel corso della vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2% violenza fisica, il 21% sessuale, il 5,4% tra le formi più gravi di violenza, tra cui stupro e tentato stupro. Ha subito violenze fisiche o sessuali da partner o ex partner il 13,6 % delle donne: in particolar modo il 5,2% dal partner attuale e il 18,9% dall'ex. Al contrario, 24,7% delle donne ha subito almeno una violenza fisica o sessuale da parte di uomini non partner o ex partner: il 13,2% da estranei, mentre il 13% da conoscenti.³⁶ L'Istat, per dimostrare i cambiamenti che si sono registrati nel tempo di questo fenomeno, ha messo a confronto nel 2006. Raffrontando i due report, si vede che il numero di donne, tra i 16 ai 70 anni, che hanno subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale ammonta all'11,3%. Quelle che hanno subito violenza fisica sono il 7%, le vittime della violenza sessuale sono il 6,4%, le donne che hanno subito stupri o tentati stupri sono l'1,2%, di cui lo 0,6% stupri e lo 0,8% tentati stupri. La violenza nelle relazioni di coppia ha riguardato il 4,9% delle donne, nello specifico il 3% delle donne attualmente con un partner e il 5% delle donne con un ex partner. Prendendo in considerazione unicamente le donne che hanno troncato una relazione, la violenza subita sale al 12,5%. In relazione al quinquennio precedente al 2006 si possono cogliere importanti indici di miglioramento: calano la violenza fisica e sessuale da parte dei partner attuali e da parte degli ex partner, e diminuisce altresì la violenza sessuale (in particolare le molestie sessuali, dal 6,5% al 4,3%), compiuta da uomini diversi dai partner.


Non tende a modificarsi però il lato più ostile della violenza, ovvero quello che riguarda le sue forme più gravi (stupri e tentati stupri), così come le violenze fisiche da parte dei non partner mentre aumenta la gravità delle violenze subite.

Di seguito la tabella Istat in merito alle donne che hanno subito violenza fisica o sessuale.

³⁵ Si tratta dell'indagine più recente; la prima era stata condotta nel 2006.

³⁶ Istat, Il numero delle vittime e le forme della violenza. Consultabile al sito <https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/il-numero-delle-vittime-e-le-forme-di-violenza/>

Grafico 1 | Donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito violenza fisica o sessuale negli ultimi 5 anni da un uomo e tasso di violenza subita. Anno 2006 e 2014 (per 100 donne dai 16 ai 70 anni)



Fonte: Istat, Indagine sulla Sicurezza delle donne • [Embed](#) • Creato con [Datawrapper](#)

37

Sempre dallo studio Istat svolto nel 2014, in merito alla violenza psicologica ed economica, appare che il 46,1% delle donne abbia subito violenza psicologica e/o economica dall'ex partner, mentre il 26,4% dall'attuale compagno. La violenza psicologica risulta ridursi rispetto al 2006: quella commessa dal partner attuale diminuisce dal 42,3% al 26,4%. Le violenze psicologiche più gravi (esser soggette a minacce, esser rinchiusse dentro casa, l'esser pedinate) riguardano l'1,2% delle donne facenti parte di una relazione, invece i figli nello 0,3% dei casi sono stati oggetto di minaccia. Viceversa, per i figli delle donne separate dall'ex l'incidenza alla minaccia e ritorsione aumenta leggermente al 3,4%, mentre per le violenze psicologiche più gravi il picco arriva al 13,5%.

Di seguito la tabella Istat in merito alle donne che hanno subito sempre o spesso violenza psicologica dal partner attuale.


37

Tabella

ISTAT

<https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/il-numero-delle-vittime-e-le-forme-di-violenza/>

Grafico 2 | Donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito sempre o spesso violenza psicologica dal partner attuale, tipologia di violenza psicologica. Anno 2006 e 2014 (per 100 donne con il partner attuale)



Fonte: Istat, Indagine sulla Sicurezza delle donne • [Scaricare i dati](#) • [Embed](#) • Creato con Datawrapper

38

Prendendo in considerazione sempre donne dai 16 ai 70 anni, la percentuale tra queste che ha subito nell'arco della propria vita comportamenti persecutori da parte dell'ex partner è pari al 21,5%. In particolare, il 15,3% di queste hanno subito ripetutivamente atti persecutori. Il 16,1% delle donne ha subito stalking da qualsiasi autore, ex partner, partner o no.

Nei casi di stalking per mano di autori diversi da un ex, le donne hanno subito stalking da conoscenti per il 4,2% dei casi, da sconosciuti nel 3,8%, da amici o compagni di scuola per l'1,3%, da colleghi o datori di lavoro nell'1,1%, dai parenti e dai partner attuali entrambi per lo 0,2% dei casi. Ad ogni modo l'85,9% degli autori di stalking sono di sesso maschile.

Di seguito la tabella Istat in merito alle donne che hanno subito stalking nel corso della vita da un ex partner o da altre persone.

Donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito stalking nel corso della vita da un ex partner o da altre persone. Anno 2014
 (per 100 donne con le stesse caratteristiche)

	v.a. (in migliaia)	Per 100 donne
Donne che hanno riportato almeno una forma di stalking da un ex partner (a)	2,151	21,5
Donne che hanno subito più volte almeno una forma di stalking da un ex partner (a)	1,525	15,3
Donne che hanno subito più volte almeno 3 forme di stalking da un ex partner (a)	991	9,9
Donne che hanno subito più volte almeno una forma di stalking da altri uomini	2,229	10,3
Totale donne che hanno subito stalking	3,466	16,1

³⁹

I dati riportati risalgono al 2014. Nonostante l'ISTAT non abbia promosso un'ulteriore indagine in merito, ha però rilasciato ulteriori dati, più aggiornati, in relazione alla violenza contro le donne. In particolare ogni anno, l'Istat pubblica nuovi materiali relativi alla violenza sulle donne, che includono dati e approfondimenti provenienti da diverse fonti, aggiornati per gli anni 2023 e 2024. In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, il 25 novembre 2024, l'Istat mette a disposizione report analitici realizzati grazie alla collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Interno, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome, nonché con le Associazioni che combattono attivamente la violenza di genere. Questi dati e analisi rappresentano uno strumento fondamentale per indirizzare le politiche sulla prevenzione della violenza, la protezione delle donne e delle bambine, e l'assicurazione alla giustizia per gli autori di violenza.⁴⁰ Il 4 settembre 2024, l'Istat ha reso disponibili nuove tabelle con dati sulla violenza, relativi al primo e al secondo trimestre del 2024. Questi dati sono stati confrontati con quelli degli stessi periodi dell'anno precedente e riguardano le chiamate al numero di pubblica utilità 1522 e le vittime di violenza che si rivolgono a questo servizio.

³⁹Tabella

ISTAT

<https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/il-numero-delle-vittime-e-le-forme-di-violenza/>

⁴⁰

Consultabile

al

sito:

a

<https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-contesto/normativa-italiana/>

Dai dati emerge che, in linea con l'anno precedente e con un incremento rispetto ai trimestri del 2023, circa la metà delle vittime ha subito violenza fisica (39,8% nel primo trimestre e 42,9% nel secondo), seguita da violenza psicologica (37,9% nel primo trimestre e 36,7% nel secondo). Inoltre, tra le forme di violenza più comuni, oltre alla violenza fisica e psicologica, ci sono le minacce e gli atti persecutori.

Un dato significativo è che più della metà delle vittime (55,8% nel primo trimestre e 60,7% nel secondo) racconta di aver subito violenza per anni, con effetti devastanti: il 58,2% di loro, nel complesso dei due trimestri, vive un forte stato di ansia e una grave condizione di soggezione.

Per quanto riguarda il luogo in cui avviene la violenza, si conferma che la casa è il contesto principale, con il 74,3% delle vittime che indica questo ambiente. Questo dato sottolinea l'alta percentuale di violenza assistita: più della metà delle vittime (57,3%) aveva figli, e di queste, il 31,5% aveva figli minori. La violenza subita ha coinvolto anche i bambini: il 18,9% delle vittime ha dichiarato che i propri figli hanno assistito e subito violenza, mentre nel 32,3% dei casi i bambini hanno assistito senza essere direttamente colpiti. La violenza assistita lascia cicatrici emotive nei bambini, che sviluppano sentimenti di ansia, aggressività, paure e, talvolta, un'eccessiva maturità per la loro età. Un altro aspetto rilevante riguarda il fatto che la violenza avvenga all'interno delle mura domestiche, il che spiega la predominanza di partner o ex partner come principali autori di tali abusi.⁴¹

2. I centri antiviolenza e il movimento femminista

In Italia, i Centri Antiviolenza rappresentano uno dei principali strumenti a cui si ricorre per supportare le donne vittime di violenza. Si sono diffusi prevalentemente negli anni Ottanta del Novecento; fino ad allora, le donne abusate non avevano luoghi dove andare per esser ospitate o per esser ascoltate e sostenute nella rivendicazione dei propri diritti.

⁴¹ La violenza nel I e II trimestre del 2024/ Tavole Istat. Consultabile al sito: <https://www.doppiadifesa.it/la-violenza-nel-i-e-ii-trimestre-del-2024-tavole-istat/>

Nel contesto italiano, il movimento femminista ha origine negli anni Settanta ed affonda le sue radici nei gruppi di autocoscienza⁴². Diventare parte di questa realtà significava condividere le proprie esperienze e le proprie testimonianze riguardanti la subordinazione della donna nei confronti dell'uomo. Da qui iniziò a delinearsi l'idea di creare delle Case Rifugio, dove le donne potessero allontanarsi dalle relazioni disfunzionali di cui erano loro le protagoniste.⁴³ I movimenti femministi furono, quindi, una reale e concreta svolta per quanto riguarda la dominazione maschile e il potere esercitato dall'uomo nell'ambiente domestico.

La prima struttura italiana ad avere questa funzione è la Casa delle donne di Bologna, nata nel 1989, e da lì a poco iniziano a diffondersi altri settanta centri antiviolenza. Emerge, inoltre, la necessità di ufficializzare e costituire una Rete Nazionale dei Centri Antiviolenza, così da rendersi riconoscibili ed essere così in grado di incidere sulle istituzioni per rispondere alle necessità delle donne.

Nel 2006 viene stilata la Carta della Rete Nazionale dei Centri Antiviolenza e delle Case delle donne, la quale viene firmata da 56 Centri. L'intento è creare un insieme di finalità e principi comuni a tutti i Centri, così da poter mettere in atto azioni ed interventi condivisi: i centri devono esser costituiti da donne in grado di occuparsi di violenza assistita, violenza familiare ed extrafamiliare in qualsiasi forma essa si presenti; i centri devono conseguire azione di ricerca, formazione, sensibilizzazione e promozione di politiche contro la violenza; i centri accolgono donne sole o con figli e ne rispettano le differenze culturali, religiose, del proprio vissuto e di qualsiasi altro genere.⁴⁴

L'idea portante dei Centri Antiviolenza si fonda su tre principi: l'anonimato, la riservatezza e la gratuità delle prestazioni. Intorno a questi girano i molteplici interventi progettati in sinergia tra i possibili attori territoriali di vario titolo che vengono coinvolti nella tematica.

⁴² L'autocoscienza è quella pratica politica che attraverso la relazione dialogica tra donne mira alla messa in discussione di sé stesse e del contesto di vita nelle diverse declinazioni. È un “processo collettivo ed individuale, che parte da ognuna, si esplica nel collettivo con il sostegno di tutti e torna all’individuo”.

⁴³I CENTRI ANTIVIOLENZA DI D.i.Re. Consultabile dal sito:
<https://www.direcontrolaviolenza.it/i-centri-antiviolenza/>

⁴⁴ Dire contro la violenza, I Centri Antiviolenza: dalla violenza maschile sulle donne alla costruzione di libertà femminili. Consultabile al sito:
<https://www.direcontrolaviolenza.it/wpcontent/uploads/2014/06/LizKelly-DefinizioneCentroAntiviolenza.pdf>

Il Centro Antiviolenza è un servizio, di natura pubblica e gratuita, dedito a qualsiasi donna necessiti di aiuto, consulenza e/o di interventi di protezione tempestiva, in quanto vittima di violenza. Offrono, inoltre, percorsi personalizzati per favorire la fuoriuscita dalla violenza e dispongono di vari servizi oltre ai vari sportelli distribuiti nel territorio. Bisogna, inoltre, evidenziare che i Centri Antiviolenza non sono semplicemente dei servizi, ma sono considerati unitamente dei luoghi in cui si esercita sia progettualità politica sia culturale in cui il nocciolo è dato dalla libertà femminile.⁴⁵

Il Centro Antiviolenza viene definito un luogo di: contatto, primo accesso e presa in carico di donne che hanno bisogno di aiuto, consulenza e/o interventi di protezione; coordinamento tra la rete di servizi e strutture presenti sul territorio che si occupano di violenza, tramite protocolli operativi, anche per quanto riguarda l'attivazione di interventi di protezione immediata avvalendosi di strutture di pronta accoglienza; promozione di iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione rivolte alla popolazione, finalizzate alla prevenzione e a contrastare la violenza di genere; monitoraggio del fenomeno nel contesto locale, attraverso l'elaborazione di dati raccolti, al fine di migliorare i servizi ed individuare nuove strategie di prevenzione e nuove tecnologie operative. promozione della cultura del benessere e non solo di protezione della donna abusata.⁴⁶

Inoltre, rappresenta un luogo che garantisce il rispetto delle differenze culturali e del vissuto personale, l'appartenenza a diverse etnie, culture e religioni, classi sociali, orientamento sessuale e nella piena libertà della donna di accettare o non accettare le proposte effettuate dalle operatrici del Centro. Le figure professionali indispensabili all'interno dell'organizzazione di ogni centro sono psicologhe, assistenti sociali, educatrici, avvocate penaliste e civiliste con specifica formazione in materia di violenza di genere. Devono essere necessariamente donne, poiché è il rapporto che si instaura tra donne che facilita l'empowerment della donna vittima di violenza, permette il raggiungimento di una maggiore consapevolezza di sé e sopprime il concetto di potere, generalmente impresso nella figura dell'uomo, che caratterizza queste dinamiche violente. Quando le operatrici si rapportano con la vittima utilizzano una metodologia in grado di mettere la donna al centro dell'attenzione,

⁴⁵ CIAVAROLO V., (a cura di). *Violenza di genere dalla A alla Z.* p. 59.

⁴⁶ La rete delle case e dei centri antiviolenza, Consultabile al sito: <https://parita.regione.emilia-romagna.it/violenza/centri/la-rete-delle-case-e-dei-centri-antiviolenza>

ascoltandola e considerando ciò che dice. In questo modo, si instaura una relazione di reciproco rispetto tra le due parti, benché la donna abusata prenderà consapevolezza di essere in una posizione di simmetria con chi la sta ascoltando, dato che quest'ultima è donna e quindi simile a lei, di conseguenza anch'essa potenziale vittima di ciò che è accaduto alla donna vittima di violenza.

I servizi offerti dai Centri Antiviolenza sono svariati: accoglienza telefonica, ascolto, assistenza psicologica, assistenza legale, supporto ai minori quali vittime di violenza assistita, orientamento all'autonomia abitativa, affiancamento ai servizi pubblici e/o privati, gruppi di sostegno, ospitalità nelle Case rifugio.

Per quanto concerne l'assistenza psicologica, i Centri Antiviolenza offrono supporto sia individuale che attraverso gruppi di aiuto. L'obiettivo è principalmente quello di aiutare la donna a districarsi dalla confusione provocata dalla violenza subita, restituendole autostima e fiducia in sé stessa, insieme alla serenità e alla considerazione di sé che possono sembrare svanite.

L'assistenza legale, sia civile che penale, è fornita gratuitamente e ha il compito di informare la donna sui diritti che possiede e sui vari procedimenti legali che può intraprendere per liberarsi dalla violenza. Durante questi incontri, vengono chiariti quali comportamenti sono considerati reati e come procedere con le denunce. In questo modo, la donna acquisisce consapevolezza su come tutelare se stessa e, eventualmente, i propri figli, oltre a comprendere le dinamiche della richiesta di separazione, del mantenimento e dell'affidamento dei bambini.

In aggiunta, l'orientamento al lavoro riveste un ruolo cruciale: aiuta le donne a trovare il loro posto nel mondo lavorativo, contribuendo a garantire la loro indipendenza economica. I Centri per l'impiego lavorano per individuare le capacità e gli obiettivi professionali di ciascuna donna, perché non c'è nulla di più liberatorio che sapere di poter fare shopping senza dover sempre chiedere "posso?"

Infine, se la vittima lo desidera, le operatrici dei Centri sono pronte ad accompagnarla, se necessario, al Pronto Soccorso, dal medico di base, presso le Forze dell'Ordine o in tribunale. Insomma, un supporto a 360 gradi, per far sentire ogni donna non solo assistita, ma anche come una vera e propria regina che affronta il suo cammino verso la libertà e l'autonomia.

Le Case Rifugio, dove le donne vittime di violenza e i loro figli possono essere ospitati, consistono in alloggi con ubicazione segreta, ed esercitano la loro attività in raccordo con i Centri Antiviolenza, garantendo protezione e ospitalità, nonché l'anonimato, attraverso programmi personalizzati di recupero. Tali programmi si garantiscono, in particolar modo, alle donne la cui situazione è considerata altamente a rischio e di conseguenza si rende necessario tutelare la donna, proteggendola in modo immediato, prima che la violenza possa degenerare e trasformarsi in qualcosa da cui non si può più tornare indietro. Proprio per esser in grado di garantire una protezione massima, la maggior parte delle Case Rifugio adottano sistemi di sicurezza come allarme, linee telefoniche collegate direttamente con le Forze dell'Ordine e sorveglianza notturna.⁴⁷

L'obiettivo cardine è quello di ridare alla donna un luogo sicuro e sereno in cui poter vivere. Infatti, le donne in queste Case riacquisiscono la propria quotidianità, identità, oltre alla propria autonomia. Proprio per questo la donna non ha limiti di orario, a meno che non siano necessari per fattori correlati alla sicurezza: dunque è proprio quest'ultima a poter scegliere se uscire dalla casa. Il momento più importante e al tempo stesso più delicato delle Case Rifugio è l'accoglienza: la donna dev'essere accolta da persone affettuose e calorose, dato che si trova catapultata in una realtà diversa e nuova rispetto a quella in cui era abituata a vivere precedentemente.

La maggior parte delle donne inserite nelle Case Rifugio sono state indirizzate dai Centri Antiviolenza, nel 54% dei casi, mentre per la restante parte gli altri canali di accesso a questo servizio sono stati resi possibili grazie al lavoro con la rete di altri soggetti: Servizi Sociali dei comuni (28%), Pronto Soccorso (6%) e Forze dell'Ordine (10%). Inoltre, diversamente da come accade per i Centri Antiviolenza, le Case Rifugio vengono promosse dagli Enti pubblici e quindi sovvenzionate da finanziamenti pubblici; infatti, da come si può appurare, hanno dei costi di gestione in media di 64 mila euro annui.

⁴⁷ Istat, Il sistema di protezione per le donne vittime di violenza. Principali risultati delle indagini condotte sulle Case rifugio per le donne maltrattate e sui Centri antiviolenza. Anni 2020 e 2021. Consultabile al sito: https://www.istat.it/it/files//2022/05/REPORT_CASERIFUGIOCENTRANTIVIOLENZA_2022.pdf

Secondo l'Istat, nel 2020 le chiamate al 1522⁴⁸ sono aumentate del 79,5 % rispetto al 2019. L'apice delle chiamate si è registrato a partire da fine marzo, con dei picchi ad aprile (+176,9 % rispetto al medesimo mese del 2019) e a maggio (+182,2 % rispetto a maggio del 2019). L'incidenza è stata considerevole nella settimana tra il 23 e il 29 novembre 2020 – visto il 25 novembre, giornata in cui si ricorda la violenza contro le donne - in cui le chiamate sono più che raddoppiate (+114,1 % rispetto al 2019).

La violenza più rilevante è stata soprattutto quella fisica (47,9% dei casi), anche se, in realtà, le donne hanno subito più di una sola forma di abuso e tra queste emerge anche la violenza psicologica (50,5%). Negli anni sono aumentate perfino le richieste di aiuto delle ragazze più giovani fino al 24 anni (11,8% nel 2020 rispetto il 9,8% nel 2019) e delle donne maggiori di 55 anni (23,2% nel 2020, mentre il 18,9% nel 2019). Per quanto riguarda gli autori di queste violenze, risultano essere aumentate da parte dei familiari (18,5% nel 2020 rispetto il 12,6% nel 2019), mentre sono rimaste costanti le violenze subite dai partner attuali, ovvero il 57,1%.⁵⁰ Nel 2020 si è ampliata l'offerta dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio. Le donne possono appoggiarsi su ben 350 Centri, il 2,9% in più rispetto ai 340 attivi già nell'anno precedente, e su 366 Case, il 24,5% in più contro le 294 del 2019. Questo è stato reso possibile grazie all'incremento dei finanziamenti ricevuti da parte del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio.

Bisogna considerare, però, che la distribuzione dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio non è conforme in tutta Italia:

- a nord si concentra il 41,7% dei Centri Antiviolenza e il 70,2% delle Case Rifugio;
- a sud, invece, il 29,7% dei Centri Antiviolenza;
- nelle isole 5,2% dei Centri Antiviolenza e il 10% delle Case Rifugio.

C'è da prendere atto che nel 2020, a causa del periodo di lockdown, è stato registrato il culmine di chiamate, rispetto al 2019, pari al 48,8%. Le vittime sono 16.272 (3,6% in più rispetto all'anno precedente). I motivi che le spingono a chiamare sono: - Richieste di aiuto (32,7%); - Richieste di informazioni riguardo i Centri Antiviolenza; - Richieste di

⁴⁸ Il 1522 è un servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. Il numero, gratuito è attivo 24 h su 24, accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.

informazioni riguardo il 1522. Le richieste di informazioni rispetto il 1522 hanno subito un aumento del 6,4% nel 2021, mentre le prime due hanno avuto un rallentamento, rispettivamente del -4% e del -1,2%. Il numero di pubblica utilità svolge un'altra notevole responsabilità di articolazione a livello locale in grado di attivare i servizi a supporto delle vittime che hanno richiesto sostegno.

Nel 2021, il 68,7% delle donne abusate è stato orientato verso un servizio territoriale di supporto. Il 90,1%, circa 10.074 chiamate, è stato indirizzato ad un Centro Antiviolenza, il 4,4% a Carabinieri o Polizia e infine, l'1,7% alle Case Rifugio.

2.1 I Centri antiviolenza nell'era del Covid-19

In anni recenti, il mondo intero si è trovato a dover affrontare un'emergenza sanitaria senza precedenti per la nostra epoca. L'emergenza sanitaria venutasi a creare dall'epidemia di Coronavirus, o più comunemente chiamato Covid-19, ha portato all'introduzione di disposizioni normative in materia di distanziamento sociale per ridurre il contagio, – i cosiddetti lockdown - le quali però hanno portato a modificare le abitudini personali, per settimane, in alcuni casi per mesi, di decine di milioni di persone.⁴⁹

Anche se questa era la strada giusta da intraprendere per rallentare il diffondersi della malattia, dall'altra parte, il rovescio della medaglia ha evidenziato come la salute psicofisica della popolazione sia stata fortemente messa sotto pressione ovunque, come dimostra l'aumento di richieste di assistenza registrate a livello internazionale. Inoltre, queste disposizioni hanno portato ad aumentare ulteriormente il rischio di violenza sulle donne, considerando anche il fatto che molto spesso la violenza si verifica proprio all'interno delle mura domestiche.⁵⁰

⁴⁹ Istat, Speciale emergenza Covid-19. Consultabile al sito: <https://www.istat.it/it/violenza-sulle donne/speciale-covid-19>

⁵⁰ Auxologico, Lockdown e violenza domestica. Consultabile al sito: <https://www.auxologico.it/isolamento-violenza-domestica-unemergenza-nellemergenza>

Le Nazioni Unite hanno definito questo fenomeno “*Shadow pandemic*”, per identificare tale intensificarsi di abusi fisici e/o psicologici sulle donne a opera di partner, ex, parenti o conoscenti.⁵¹

Secondo l’Istat, nel 2020 le chiamate al 1522 sono aumentate del 79,5 % rispetto al 2019. L’apice delle chiamate si è registrato a partire da fine marzo, con dei picchi ad aprile (+176,9 % rispetto al medesimo mese del 2019) e a maggio (+182,2 % rispetto a maggio del 2019). L’incidenza è stata considerevole nella settimana tra il 23 e il 29 novembre 2020 – visto il 25 novembre, giornata in cui si ricorda la violenza contro le donne - in cui le chiamate sono più che raddoppiate (+114,1 % rispetto al 2019).

Anche in questo periodo, la violenza più rilevante è stata soprattutto quella fisica (47,9% dei casi), nonostante le donne abbiano subito più di una forma di abuso e, tra queste emerge anche la violenza psicologica (50,5%). Negli anni sono aumentate perfino le richieste di aiuto delle ragazze più giovani fino al 24 anni (11,8% nel 2020 rispetto il 9,8% nel 2019) e delle donne maggiori di 55 anni (23,2% nel 2020, mentre il 18,9% nel 2019). Per quanto riguarda gli autori di queste violenze, risultano essere aumentate da parte dei familiari (18,5% nel 2020 rispetto il 12,6% nel 2019), mentre sono rimaste costanti le violenze subite dai partner attuali, ovvero il 57,1%.⁵² Nel 2020 si è ampliata l’offerta dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio. Le donne possono appoggiarsi su ben 350 Centri, il 2,9% in più rispetto ai 340 attivi già nell’anno precedente, e su 366 Case, il 24,5% in più contro le 294 del 2019. Questo è stato reso possibile grazie all’incremento dei finanziamenti ricevuti da parte del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio.

54.609 sono le donne che in quell’anno hanno contattato almeno una volta un Centro Antiviolenza: un aumento di 3.964 rispetto all’anno precedente. Si è vista una diminuzione delle donne ospitate presso le Case Rifugio sia a causa della minor capienza delle strutture,

⁵¹ Un women, COVID-19 and violence against women and girls: Addressing the shadow pandemic. Consultabile al sito: <https://www.unwomen.org/en/digitallibrary/publications/2020/06/policy-brief-covid-19-and-violence-against-women-and-girlsaddressing-the-shadow-pandemic>

⁵² Istat, Le richieste di aiuto durante la pandemia: i dati dei centri antiviolenza, delle Case rifugio e delle chiamate al 1522. Anno 2020. Consultabile al sito: <https://www.istat.it/it/files//2021/05/Case-rifugio-CAV-e-1522.pdf>

dovuta alle restrizioni imposte dalla pandemia, sia per la maggior difficoltà nell'allontanare la vittima di violenza dalle mura domestiche. Infatti, risulta che le donne ospitate siano state il 19,2% in meno rispetto al 2019. Nel corso del primo anno di pandemia, sono state accolte 1.254 donne, tra le quali, 75 hanno dichiarato che la violenza subita si è manifestata in seguito all'emergenza sanitaria.

Nel 2021 le chiamate al 1522 hanno subito un ulteriore incremento del 13,7% rispetto al 2020, equivalente a 36.036 chiamate effettive. C'è da prendere atto che nel 2020, a causa del periodo di lockdown, è stato registrato il culmine di chiamate, rispetto al 2019, pari al 48,8%. Le vittime sono 16.272 (3,6% in più rispetto all'anno precedente). I motivi che le spingono a chiamare sono: richieste di aiuto (32,7%); richieste di informazioni riguardo i Centri Antiviolenza; richieste di informazioni riguardo il 1522. Le richieste di informazioni rispetto il 1522 hanno subito un aumento del 6,4% nel 2021, mentre le prime due hanno avuto un rallentamento, rispettivamente del -4% e del -1,2%. Il numero di pubblica utilità svolge un'altra notevole responsabilità di articolazione a livello locale in grado di attivare i servizi a supporto delle vittime che hanno richiesto sostegno. Nel 2021, il 68,7% delle donne abusate è stato orientato verso un servizio territoriale di supporto. Il 90,1%, circa 10.074 chiamate, è stato indirizzato ad un Centro Antiviolenza, il 4,4% a Carabinieri o Polizia e infine, l'1,7% alle Case Rifugio.

Dagli ultimi dati riguardanti il terzo trimestre 2022, pubblicati il 25 novembre 2022 nel sito ufficiale Istat⁵³, si può vedere un netto calo delle chiamate valide al 1522 pari al 27,6% rispetto al 2021. Si registra però, un aumento del peso delle chiamate di aiuto da parte delle vittime di violenza dal 28,4% del primo trimestre 2022 al 29,5% del terzo. Invece, risultano diminuire le richieste di informazione sul servizio 1522: dal 30,5% del primo trimestre al 28,3% del terzo trimestre. Le persone che hanno chiamato il numero per la prima volta nel 2022 sono l'82,3%, un dato che risulta lievemente in calo rispetto all'anno precedente. Mentre, per le vittime questo dato risulta aumentare e raggiungere perfino il 92,9% per l'ultimo trimestre 2022.

Le restrizioni e le misure di contenimento previste a causa dell'emergenza sanitaria a seguito della diffusione del Covid-19 hanno aumentato il rischio di violenze per le donne, e dei

⁵³ Istat, Il numero di pubblica utilità 1522: dati trimestrali al III trimestre 2022. Consultabile al sito: <https://www.istat.it/tavole-di-dati/il-numero-di-pubblica-utilita-1522-dati-trimestrali-al-iii-trimestre-2022/#:~:text=A%20partire%20dal%20I%20trimestre,intorno%200al%2010%2D11%25>

relativi figli, che già vivevano in contesti potenzialmente pericolosi all'interno delle proprie mura domestiche. Date queste premesse, è nata la consapevolezza di ricercare e studiare le criticità riscontrate nei Centri Antiviolenza, a cui questi ultimi hanno dovuto rispondere mettendo in atto diverse strategie. Quest'indagine prende il nome di “*I centri antiviolenza ai tempi del coronavirus*” ed è stata svolta da ricercatori e ricercatrici del Progetto ViVa⁵⁴, concentrandosi sui Centri Antiviolenza attivi sul territorio italiano.

L'analisi ha ricevuto il 70% di risposta, circa 235 Centri Antiviolenza, rispetto ai 335 presi in esame. Alcuni di quelli che hanno risposto all'indagine hanno riferito di aver dovuto interrompere l'attività ancor prima dell'emergenza sanitaria e soltanto uno tra questi ha dichiarato di averla sospesa per cause legate all'emergenza.

Il risultato più rilevante che è emerso da questo studio è che a causa dell'emergenza sanitaria i Centri Antiviolenza hanno dovuto far fronte alla necessità di rivedere in modo effettivo le proprie modalità operative. Infatti, l'89% dei Centri presi in esame ha dovuto continuare la propria attività lavorativa da remoto, privilegiando il contatto telefonico con le donne e utilizzando sistemi di videochiamata e comunicazioni via mail. In particolar modo: il 32% dei Centri ha lavorato in modo esclusivo da remoto, dato che i locali non erano fisicamente accessibili alle donne; il 57% ha permesso invece l'accesso solamente in casi isolati, ma ha lavorato prevalentemente in smart working; l'11% ha, contrariamente, consentito l'accesso ai locali come prima dell'emergenza, di cui il 6%, ha deciso di ridurre l'orario e/o il personale. In aggiunta a questo, è apparso come il numero delle donne che si son messe in contatto per la prima volta con un Centro Antiviolenza è sensibilmente diminuito. Il 76% dei centri ha registrato una variazione dei nuovi contatti: il 7% ha osservato un incremento dei nuovi contatti; il 69% ha addirittura notato una diminuzione. Complessivamente, sono stati registrati 2,8 nuovi contatti in media a settimana, a fronte dei 5,4 nel periodo precedente al Covid. Considerando, invece, le donne che erano già precedentemente prese in carico dal servizio, il 39% dei Centri ha esposto che i rapporti sono diminuiti; il 19% aumentati; invece, il 42% dei Centri intervistati afferma che sono rimasti inalterati. Un elemento decisivo è stato l'aumento

⁵⁴ ViVa, Analisi e Valutazione degli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne. Consultabile al sito: [https://viva.cnr.it/wp-content/uploads/2019/11/deliverable08-servizi-specialistici-general-supportodelle-vittime-di-violenza.pdf](https://viva.cnr.it/wp-content/uploads/2019/11/deliverable08-servizi-specialistici-general-sopportodelle-vittime-di-violenza.pdf)

di esigenze istantanee, in modo prevalente nel periodo di lockdown, soprattutto di tipo economico, determinato da un rallentamento dei percorsi di uscita dalla violenza.

È stata rilevata una grande difficoltà dei Centri per quanto riguarda il mantenersi in contatto con la Rete Territoriale Antiviolenza e con gli altri servizi territoriali, quali Procure, Tribunali ordinari e minorili, ospedali e strutture sanitarie. Invece, è rimasto costante, inaspettatamente, il rapporto con i servizi sociali comunali, le forze dell'ordine e le Questure, oltre alle relazioni con gli altri centri antiviolenza, Case Rifugio e strutture di ospitalità.

Cercando di capire cosa è successo in questi ultimi anni, ciò che è emerso, da parte delle operatrici che lavorano nei Centri Antiviolenza, è che in una situazione di emergenza sanitaria come quella che si è vissuta sarebbero stati necessari maggiori contributi economici, dato che solo opportuni finanziamenti possono consentire a questi servizi di rimanere attivi per poter rispondere alle esigenze di tutte le donne che lo richiedono. D'altro canto, le istituzioni dovrebbero provvedere a erogare contributi economici direttamente alle donne vittime di violenza, vista la maggiore richiesta di quest'ultime rispetto ad un supporto economico immediato.

Una richiesta condivisa appieno dalla maggior parte dei Centri Antiviolenza riguarda la scarsa cooperazione che si è vista con i servizi generali esistenti sul territorio: infatti, circa la metà dei Centri Antiviolenza afferma che è necessario garantire maggior coordinamento tra i soggetti protagonisti nel contesto della lotta alla violenza di genere.⁵⁵

Nonostante il legislatore abbia effettuato diversi interventi nel nostro paese per fornire risposte sanzionatorie ai vari reati di violenza, questi continuano a verificarsi. È fondamentale offrire alle vittime un sostegno più robusto, ad esempio attraverso l'attivazione di corsi gratuiti di difesa personale. Questi corsi potrebbero incoraggiare le vittime di violenza a non sentirsi inferiori rispetto a chi colpisce il loro corpo e la loro anima.

2.2 I centri antiviolenza della Regione Emilia-Romagna

⁵⁵Viva, i centri antiviolenza ai tempi del coronavirus. Consultabile al sito: <https://viva.cnr.it/wpcontent/uploads/2020/06/viva-pb-cav-covid19.pdf>

I centri antiviolenza nella Regione Emilia-Romagna sono per lo più gestiti da associazioni femministe, ma in alcuni casi sono direttamente amministrati dall'ente pubblico. Questi centri offrono risposte concrete alle donne in difficoltà, anche in situazioni di emergenza. Inoltre, svolgono attività di prevenzione e studio sulla violenza, oltre a promuovere una cultura di rispetto tra i generi.

Il Coordinamento dei centri antiviolenza dell'Emilia-Romagna è stato creato per sviluppare un'identità comune, aumentando la visibilità e la progettualità dei Centri e delle Case delle donne presenti sul territorio. È composto da 15 associazioni attive nella lotta contro la violenza sulle donne, tra cui Casa delle Donne per non subire violenza Onlus di Bologna, SOS Donna Onlus di Faenza e Centro Donna Giustizia di Ferrara, solo per citarne alcune.

L'idea di un Coordinamento che riunisse tutte le realtà della regione a sostegno delle donne risale al primo Convegno nazionale dei Centri Antiviolenza e Case delle Donne, tenutosi nel 1996 a Ravenna, che ha gettato le basi per una rete organica. Da allora, si sono susseguiti incontri periodici per progettare e realizzare obiettivi comuni. I centri hanno continuato a condividere formazione, buone pratiche, metodologie e campagne di sensibilizzazione per combattere la violenza sulle donne e sui loro figli. Nel giugno 2009, si è formalmente costituita un'associazione per potenziare l'attività del Coordinamento, la sua influenza politica e la visibilità dei centri sul territorio, rafforzando la loro autorità nei confronti delle istituzioni.

I servizi offerti dai centri sono sostenuti dagli Enti locali tramite convenzioni, in linea con la legge regionale 2 del 2003, che li integra nel sistema dei servizi sociali. Con la legge 15 ottobre 2013 n. 119, lo Stato ha istituito un Fondo di circa 10 milioni di euro all'anno per interventi contro la violenza, inclusi il supporto a case rifugio e centri, il cui riparto è gestito dalle Regioni.

La collaborazione tra il Coordinamento e la Regione si concretizza in molteplici occasioni di confronto e nel monitoraggio del fenomeno della violenza contro le donne. Dal 2011, sono stati redatti rapporti annuali sulle donne accolte dai centri antiviolenza. È inoltre importante segnalare la pubblicazione annuale sui femicidi a livello nazionale, realizzata in collaborazione con la Casa delle donne per non subire violenza di Bologna.

Con la Deliberazione di Giunta regionale n. 586/2018, sono stati stabiliti i requisiti per entrare a far parte della rete dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio dell'Emilia-Romagna. Con Determinazione n. 23859 del 13 novembre 2023 "Aggiornamento Elenco Centri antiviolenza e loro dotazioni di cui alla D.G.R. 586/2018" l'elenco è stato aggiornato.⁵⁶

La violenza maschile contro le donne non è un fatto privato, ma un fenomeno strutturale che colloca le donne in una posizione di svantaggio sociale. Non si tratta di un'emergenza da affrontare con misure di sicurezza speciali, ma di un problema antico quanto l'umanità, radicato in un contesto dominato dal genere maschile.

Il Centro Donna Giustizia è un'associazione no-profit che si dedica alla promozione della solidarietà e della dignità umana, con un'attenzione particolare verso donne e minori, italiani e stranieri, che sono vittime di violenza psicologica, fisica, sessuale ed economica. Il centro è impegnato nell'assistenza sociale e socio-sanitaria, con un focus sui diritti civili di chi vive in condizioni di vulnerabilità.

Nella sede di Ferrara, si offre uno spazio di incontro e di empowerment per le donne, attraverso servizi come consulenza legale, supporto psicologico e attività di sensibilizzazione. Si vuole superare le barriere che ostacolano l'autonomia delle donne e il contrasto alla discriminazione di genere, sostenendo progetti che favoriscano la crescita personale e la costruzione di una cultura di rispetto e uguaglianza. L'obiettivo è fornire alle donne gli strumenti e il supporto necessari per liberarsi dalla violenza e costruire una vita indipendente e rispettosa della propria dignità.

Nel 1981 nasce a Ferrara, all'interno dell'Udi, il "Gruppo Donne e Giustizia", con l'intento di affrontare la violenza contro le donne attraverso un servizio di consulenza legale. Negli anni seguenti, l'associazione amplia la propria attività, lanciando nel 1989 il "Telefono Donna" e nel 1993 un servizio di consulenza psicologica. Sempre nel 1993, il Gruppo Donne e Giustizia si trasforma ufficialmente in "Centro Donna Giustizia". Dal 2009, l'associazione ha acquisito la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale.

⁵⁶ Contrasto alla violenza di genere in Emilia-Romagna, Consultabile dal sito: <https://parita.regione.emilia-romagna.it/violenza/centri/la-rete-delle-case-e-dei-centri-antiviolenza>

Tra i vari progetti dell'Associazione ferrarese troviamo “Uscire dalla violenza”, “Oltre la strada”, “Luna blu”, mediante le quali è possibile offrire accoglienza e supporto a donne, sole o con figli, che hanno subito violenza di genere, specialmente in ambito affettivo.

L'obiettivo è fornire un luogo sicuro e riservato per riconoscere la violenza vissuta, comprenderne l'impatto e intraprendere un percorso di uscita con l'aiuto di un'operatrice esperta. Offrire accoglienza e supporto a donne, sole o con figli, che hanno subito violenza di genere, specialmente in ambito affettivo. L'obiettivo è fornire un luogo sicuro e riservato per riconoscere la violenza vissuta, comprenderne l'impatto e intraprendere un percorso di uscita con l'aiuto di un'operatrice esperta. Infine, si vuole ridurre i rischi e mediare conflitti per chi si prostituisce in strada e al chiuso.

Gli obiettivi principali sono promuovere stili di vita più sicuri, ridurre i rischi per salute e sicurezza e facilitare l'accesso ai servizi sanitari locali.⁵⁷

⁵⁷ Associazione Centro Donna Giustizia, Ferrara. Consultabile al sito:
<https://www.centrodonnaagiustizia.it/projects>

CAPITOLO II

LE FONTI NAZIONALI E SOVRANAZIONALI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE, DOMESTICA E CONTRO LE DONNE

1. La normativa italiana in materia di violenza di genere

La normativa italiana ha subito numerosi cambiamenti nel tempo, con l'obiettivo di proteggere una delle categorie più vulnerabili della nostra società: le donne. La Legge 4 aprile 2001, n. 154, intitolata “*Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*”, ha rappresentato un passo significativo nella tutela delle vittime di violenza domestica. In particolare, l'articolo 342-bis del codice civile, introdotto con tale legge, stabilisce che, il giudice possa impartire provvisori ordini di protezione avverso situazioni di grave pregiudizio causate da un coniuge o altro convivente, che in diversi casi restavano nell'ombra per timori vari o soluzioni meno congeniali (come la separazione personale), salva sempre la tutela penale. La procedura per l'adozione degli ordini di protezione è disciplinata dal nuovo art. 736 bis c.p.c. (esperibile mediante ricorso da depositarsi presso il tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante; dopo una breve istruttoria su cui vi è ampia discrezionalità del giudice, il procedimento verrà deciso con decreto adottato in camera di consiglio in composizione monocratica). Il legislatore nazionale è intervenuto più volte negli ultimi anni per assicurare una maggiore tutela alle vittime di reato e a quelle di violenza di genere, domestica e contro le donne.

Dopo la legge 66 del 1966, *Norme contro la violenza sessuale*, con la Legge n. 38 del 23 aprile 2009, vengono inasprite le sanzioni relative agli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale, mentre viene introdotto l'articolo 612-bis, che punisce gli atti persecutori, noto come stalking. La Legge n. 107 del 13 luglio 2015, nell'articolo 1, comma 16, stabilisce che il piano triennale dell'offerta formativa nelle scuole promuova l'educazione alla parità di genere e alla prevenzione della violenza di genere, sensibilizzando studenti, insegnanti e genitori.⁵⁸

⁵⁸ Decreto legislativo 15 dicembre 2015 n. 212. Consultabile al sito: <https://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-07-13;107>

La Legge n. 53 del 5 maggio 2022 recante “*Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere*” ha permesso di potenziare la raccolta dei dati statistici sulla violenza contro le donne, grazie ad un maggior coordinamento di tutti i soggetti coinvolti. A tal fine, la legge: introduce l’obbligo agli uffici, enti, organismi e soggetti pubblici e privati che partecipano ad indagini statistiche di fornire dati e notizie per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale; introduce l’obbligo per tutte le strutture sanitarie pubbliche di pronto soccorso di fornire dati e notizie relativamente alla violenza femminile; istituisce un sistema integrato tra i Ministeri dell’Interno e della Giustizia per la rilevazione di dati riguardanti la commissione di reati riconducibili al fenomeno; perfeziona le rilevazioni annuali condotte dall’ISTAT sulle prestazioni ed i servizi offerti da parte dei Centri antiviolenza e dalle Case rifugio.⁵⁹

Infine, la Legge 168/2023 recante “*Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*” è stata pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 275 del 24 novembre 2023, entrando in vigore il 09 dicembre 2023, segna una importante tappa nel lungo percorso legislativo di contrasto alla violenza di genere, domestica, contro le donne⁶⁰.

Di seguito un’analisi delle leggi appena citate in merito alla violenza di genere, domestica e contro le donne adottate in Italia nel corso degli anni.

Il Parlamento ha approvato, dopo numerosi aggiornamenti, il disegno di legge del Governo, con l’obiettivo di rafforzare le misure contro la violenza domestica e di genere e di introdurre nuove disposizioni per proteggere le vittime. In particolare, per quanto riguarda il diritto penale, sono stati introdotti nel codice quattro nuovi reati. Il primo riguarda la deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.)⁶¹, punito con una pena da 8 a 14 anni di reclusione. Se questo crimine porta alla morte della vittima, la pena prevista è l’ergastolo. Inoltre, il reato viene inserito tra quelli violenti intenzionali che danno diritto all’indennizzo da parte dello Stato.

⁵⁹ Camera dei deputati – Documentazione parlamentare, Violenza contro le donne. Consultabile al sito: https://temi.camera.it/leg18/temi/tl18_il_contrasto_alla_violenza_contro_le_donne.html

⁶⁰ LEGGE 24 novembre 2023, n. 168. Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. Consultabile al sito: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-11-24;168>

⁶¹ “Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni”.

Un altro reato introdotto riguarda la diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicativi senza il consenso delle persone rappresentate (il cosiddetto *revenge porn*⁶², inserito all'art. 612-ter c.p.) è punito con una pena che va da 1 a 6 anni di reclusione e una multa che può variare tra i 5.000 e i 15.000 euro. La pena si estende anche a chi riceve o acquisisce tali immagini e le diffonde successivamente per danneggiare la reputazione della persona coinvolta. Se il crimine avviene all'interno di una relazione affettiva, anche se terminata, o con l'uso di tecnologie informatiche, la pena è aggravata.

La legge introduce anche il reato di costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.)⁶³, che prevede una reclusione da 1 a 5 anni. La pena è aggravata se il reato riguarda minori e si applica anche quando il crimine avviene all'estero, commesso da un cittadino italiano o da uno straniero residente in Italia.

Infine, viene introdotto il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima (art. 387-bis c.p.)⁶⁴, punito con una pena che va da 6 mesi a 3 anni di reclusione.

Queste modifiche costituiscono un passo significativo verso un sistema giuridico più attento alla protezione delle vittime di violenza di genere, garantendo una risposta più severa e mirata a reati che spesso lasciano cicatrici indelebili nella vita delle persone colpite.

La legge n. 69 del 2019, oltre ad altre importanti modifiche, interviene anche sul codice penale per rafforzare le pene e le tutele in caso di violenza domestica e di genere. In particolare, le modifiche al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) mirano a: inasprire le pene, rendendo più severe le sanzioni per chi commette questi reati; introduzione di una fattispecie aggravata speciale, con l'aumento della pena fino alla metà, se il reato è commesso in presenza o a danno di un minore, di una donna in gravidanza o di una persona con disabilità, oppure se avviene mediante l'uso di armi.

⁶² Revenge porn: è la pornografia della vendetta, quella pratica di pubblicare in rete materiale imbarazzante come un video hard fatto in casa, oppure un'immagine dell'ex nuda. Tutto senza il consenso dell'interessata, spesso condividendo anche nome, indirizzo o riferimenti che facciano capire chi è lei.

⁶³ “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.

⁶⁴ “Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282 bis e 282 ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384 bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi”.

Inoltre, il reato di maltrattamenti è stato inserito tra quelli che permettono l'applicazione di misure di prevenzione anche prima di una condanna definitiva. Tra queste misure, è prevista la possibilità di imporre il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona da proteggere.

La legge ha previsto anche modifiche significative ad altri reati: atti persecutori (art. 612-bis c.p.), con un inasprimento delle pene; violenza sessuale (artt. 609-bis e ss. c.p.), con pene più severe e un allungamento del termine per sporgere querela da 6 mesi a 12 mesi. Inoltre, vengono potenziate le aggravanti quando la violenza sessuale riguarda minori; atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.), con l'introduzione di un'aggravante che aumenta la pena fino a un terzo, quando i reati sono commessi con minori di 14 anni in cambio di denaro o altri benefici, anche solo promessi. Questo reato diventa procedibile d'ufficio, con l'estensione delle aggravanti nei casi di omicidio commesso in contesti familiari o affettivi.

Un'importante novità riguarda la misura cautelare del divieto di avvicinamento, che ora può essere monitorata tramite l'uso di strumenti tecnologici come il braccialetto elettronico, per garantire il rispetto della misura.

Inoltre, sono stati introdotti obblighi di comunicazione per le autorità giudiziarie nei confronti della persona offesa da reati di violenza domestica o di genere, nonché del suo difensore, per informare tempestivamente sull'adozione di provvedimenti come scarcerazioni, revoche o modifiche delle misure cautelari.

Infine, con una modifica all'art. 165 c.p., la legge stabilisce che la concessione della sospensione condizionale della pena per i reati di violenza domestica e di genere è subordinata alla partecipazione dell'imputato a specifici percorsi di recupero. La legge, inoltre, apporta modifiche al codice di procedura penale con l'intento di rendere più rapida l'attivazione dei procedimenti per i reati di violenza domestica e di genere, accelerando anche l'adozione di provvedimenti di protezione per le vittime, come previsto dal Codice Rosso.

Infine, la legge stabilisce l'obbligo per il giudice penale di informare prontamente il giudice civile in caso di procedimenti civili (come separazioni o cause relative all'affidamento dei minori), qualora siano in corso provvedimenti penali relativi a violenza domestica o di genere che coinvolgano una delle parti.

Questi interventi rappresentano un importante passo in avanti nella lotta contro la violenza di genere, garantendo maggiore protezione alle vittime e facilitando l'efficacia e la rapidità delle procedure legali.⁶⁵

Tanto il Ministero dell'interno, quanto il Ministero della giustizia hanno pubblicato dati concernenti i nuovi reati introdotti dalla medesima legge, ciascuno per i rispettivi profili di competenza.

Il Ministero dell'Interno, nella pubblicazione *Un anno di Codice Rosso. Reati spia e femminicidi*, edita il 25 novembre 2020, ha reso noti i seguenti dati sull'incidenza dei nuovi reati: che il 36% delle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio è minorenne; che il 76% delle vittime del reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso è di genere maschile; di genere maschile è anche il 92% degli autori del reato. Il dato evidenzia come questa fattispecie non attenga ad una dinamica uomo/donna ma abbia sostanzialmente assorbito il delitto di lesioni personali gravissime con sfregio permanente del viso; che una alta percentuale (circa 20%) dei reati di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti sia stata commessa in Lombardia (141 casi su 718 totali); seguono la Sicilia (82 casi) e la Campania (74). Vittime di tal reato sono prevalentemente donne (82%) maggiorenni e di nazionalità italiana.

Il Ministero della Giustizia, nella pubblicazione Il Rapporto: un anno di “*Codice rosso*”, edita il 24 novembre 2020, ha reso noti i seguenti dati relativi ai procedimenti penali iscritti e definiti in relazione alle nuove fattispecie:

⁶⁵ Provvedimento L. 69/2019: disposizioni in tema di violenza domestica e di genere. Consultabile al sito: https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1154235.pdf?_1573172555581#:~:text=69%20del%20019%20prevede%2C%20a,seguir%C3%A0%20senza%20ritardo%20quella%20scritta.

Procedimenti penali iscritti e definiti nelle Procure della Repubblica e/o i Tribunali ordinari relativi alle nuove fattispecie di reato introdotte dal "codice rosso" (Legge 69/2019). Dato nazionale. Periodo 01.08.2019-31.07.2020

Reato	Iscritti	Definiti	Modalità di definizione		
			Richieste di archiviazione	Inizio azione penale	Definiti in altro modo
Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387 bis cp)	2.735	1.311	350	527	434
Costrizione o induzione al matrimonio (art. 558 bis cp)	32	13	7	3	3
Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583 quinque cp)	82	51	6	35	10
Diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicativi (art. 612 ter cp)	1.083	523	226	121	176

66

Tuttavia, nel primo semestre del 2024, si è registrata una diminuzione generale dei casi per tutte le fattispecie esaminate. In particolare, si è notato un calo degli atti persecutori e delle violenze sessuali. Al contrario, i maltrattamenti contro familiari e conviventi sono aumentati. D'altra parte, anche le azioni di contrasto sono aumentate, come testimoniano le segnalazioni registrate durante il triennio. Le segnalazioni a carico di presunti autori noti sono cresciute del 6% per gli atti persecutori, dell'11% per i maltrattamenti e del 15% per le violenze sessuali. Questo trend in crescita è confermato anche dal confronto tra il primo semestre del 2024 e lo stesso periodo del 2023, con un incremento delle segnalazioni per atti persecutori, maltrattamenti e violenze sessuali. Per quanto riguarda i reati introdotti dal Codice Rosso, che ha potenziato le tutele per le donne vittime di violenza di genere, si è registrato un aumento complessivo nel triennio. In particolare, la costrizione o induzione al matrimonio è aumentata del 21%, la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima del 18%, la deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso del 3%, e la diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicativi dell'1%. Il confronto tra il periodo gennaio-giugno 2024 e lo stesso

⁶⁶ I dati sull'attuazione della legge n. 69 del 2019. Consultabili al sito: <https://temi.camera.it/leg19DIL/post/i-dati-sull-attuazione-della-legge-n-69-del-2019.html>

semestre del 2023 mostra, in generale, un incremento dei casi per tutte le fattispecie esaminate, tranne che per il reato di deformazione del viso, che è diminuito del 9%. Anche sul fronte del contrasto a questi crimini, le segnalazioni a carico dei presunti autori noti sono aumentate, in particolare per la violazione dei provvedimenti di allontanamento e per la deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso. Invece, sono calate le segnalazioni per la diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite e per la costrizione o induzione al matrimonio. Nel primo semestre del 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023, si è registrato un aumento delle azioni di contrasto per tutte le fattispecie esaminate, tranne che per la deformazione del viso, che ha visto una diminuzione del 5%. Per quanto riguarda la forma più grave di violenza, l'omicidio volontario, nel periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2024 sono stati registrati 141 casi, di cui 49 vittime donne. Di queste, 44 sono state uccise in ambito familiare o affettivo, mostrando una tendenza al calo rispetto allo stesso periodo del 2023, quando si erano verificati 176 casi con 62 vittime donne.⁶⁷

La legge n. 134/2021 è la legge contenente delle novità sia per il Codice di Procedura Penale sia per il Codice penale, ragione per cui è nota anche come “*legge delega per la riforma del processo penale*”. Di rilevante importanza è l'articolo 2, commi 11-13, il quale integra le disposizioni riguardanti la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, estendendo anche la portata applicativa alle vittime di tentato omicidio. Grazie a ciò, si possono applicare anche le seguenti disposizioni: la previsione dichiarante che le comunicazioni di scarcerazione e/o di termine della misura detentiva debbano essere fatte direttamente alla persona offesa e al suo legale; la previsione secondo cui il Pubblico Ministero assuma informazioni riguardanti la vittima entro tre giorni dalla denuncia; la previsione con la quale la Polizia giudiziaria procede in maniera celere una volta che il Pubblico Ministero ha redatto i documenti necessari; la previsione che dichiara che, a seguito di una comunicazione ufficiale, il Pubblico Ministero deve dare comunicazione immediata alla persona lesa; la previsione con la quale si stabilisce che nelle cause, aventi per oggetto la custodia dei figli

⁶⁷ Focus su violenza di genere e reati spia nel report del Servizio analisi criminale del dipartimento della PS 2024. Consultabile al sito: <https://www.interno.gov.it/it/notizie/focus-violenza-genere-e-reati-spià-nel-report-servizio-analisi-criminale-dipartimento-ps>

minori, è possibile che si arrivi alla revoca della potestà genitoriale; la previsione relativa agli obblighi da esperire per il colpevole in centri di recupero o associazioni affini.⁶⁸

Tramite la legge n. 53/2022, il Parlamento ha corredato una raccolta di dati riguardanti la violenza di genere contro le donne, al fine di controllare questa piaga. Con questa legge si va ad introdurre: l'obbligo per gli enti pubblici di fornire i dati per le conseguenti rilevazioni; l'obbligo per le strutture sanitarie di fornire i dati riguardanti la violenza contro le donne; l'obbligo di istituire un sistema di rilevazione dati tra il Ministero dell'Interno e quello della Giustizia; il perfezionamento delle rilevazioni annuali condotte dall'ISTAT sui centri antiviolenza.⁶⁹

In particolare, l'articolo 1 chiarisce che l'obiettivo è quello di garantire un flusso informativo adeguato per cadenza e contenuti sulla violenza di genere contro le donne al fine di progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e di assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno. Ciò sarà reso possibile dalla raccolta di dati anche nelle strutture sanitarie e dalla realizzazione di indagini in cui siano coinvolti anche i centri antiviolenza e le case rifugio accreditati e non accreditati.

L'articolo 2 prevede infatti che l'Istat e il Sistan dovranno realizzare, con cadenza triennale, un'indagine campionaria interamente dedicata alla violenza contro le donne che produca stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza (ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, anche alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime, e atti persecutori in riferimento a comportamenti che costituiscono o contribuiscono a costituire reato, fino al livello regionale). I quesiti sulla violenza psicologica ed economica per le donne che intrattengano una relazione di coppia dovranno essere integrati anche con domande relative alla presenza di figli minori.⁷⁰

La legge 24 novembre 2023, n.168, *Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*, prosegue l'intervento di rafforzamento di diverse disposizioni già

⁶⁸ Il contenuto della legge n. 134 del 2021: modifiche ai codici e deleghe al Governo.

⁶⁹ Legge 5 maggio 2022, n. 53: Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere.

⁷⁰ LEGGE 5 maggio 2022, n. 53. Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere. Entrata in vigore del provvedimento: 08/06/2022. Consultabile al sito: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022:53>

esistenti, a partire dalla denominazione della violenza sulle donne, tanto da rendere il sistema giuridico italiano tra i più efficaci al contrasto verso questo tipo di criminalità. Questa legge si pone in continuità con la legge 69/2019 ed ha l'obiettivo di incrementare e migliorare il contrasto alla violenza di genere, violenza domestica e contro le donne. È entrata in vigore il 9 dicembre 2023 e contiene diverse modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e a diverse leggi speciali.⁷¹ La Legge 168 ha ampliato la nozione di violenza domestica includendovi anche “uno o più atti, gravi ovvero non episodici” aggiungendovi anche quelli commessi in presenza di minorenni.

2. La violenza nei confronti delle donne nell’ordinamento multilivello

Nel contesto internazionale e in quello euro-unitario sono presenti numerose fonti sul tema della violenza contro le donne; esse assumono particolare rilievo sia perché, hanno in molti casi effetti vincolanti, sia perché costituiscono comunque un parametro di interpretazione conforme. Tra le diverse fonti, le più rilevanti sono: la Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione delle donne (CEDAW), adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 e ratificata dall’Italia con la legge n. 132/1985; la Convenzione OI dell’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro del 21 giugno 2019 adottata a Ginevra il 21 giugno 2019; la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione della lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, detta anche Convenzione di Istanbul, adottata l’11 maggio 2011 e ratificata dall’Italia con la legge n. 77/2013; la Direttiva UE del 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e della violenza domestica, che fornisce per la prima volta in Europa un quadro completo per il contrasto alla violenza di genere, domestica e contro le donne.

Sono tutte norme che partono dall’assunto secondo cui alla base dei reati di violenza di genere, domestica e contro le donne vi è un rapporto diseguale tra i sessi che ha acquisito nel corso del tempo un carattere strutturale. Al di là della sede giudiziaria è necessaria una previa

⁷¹ DI NICOLA TRAVAGLINI P., MENDITTO F., *Il nuovo codice rosso. Il contrasto alla violenza di genere e ai danni delle donne nel diritto sovrnazionale e interno*, Giuffrè, 2024 p. 1 e ss.

eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle donne, caratterizzate da stereotipi e pregiudizi culturali di base.⁷²

Il diritto internazionale dei diritti umani impone agli Stati due tipi di obblighi: uno negativo e uno positivo. L'obbligo negativo consiste nel dover evitare violazioni dirette dei diritti umani da parte degli Stati e delle strutture pubbliche. Accanto a questo, esiste un obbligo positivo che spinge gli Stati ad agire concretamente, adottando misure legislative, politiche e culturali per proteggere i diritti umani, e anche per intervenire su attori non statali che violano i diritti degli individui. Questo insieme di obblighi richiede agli Stati di mettere in atto misure generali e specifiche, in conformità con l'obbligo di “*due diligence*”, previsto dall'articolo 5 della Convenzione di Istanbul. Il concetto di *due diligence* è stato esaminato in dettaglio in relazione alla prevenzione della violenza contro le donne e alle misure di protezione, sia nel contesto delle Nazioni Unite, tramite il Comitato CEDAW, che in quello del Consiglio d'Europa, in particolare dalla Corte europea dei diritti umani. Questa continua interazione tra i vari organismi internazionali ha consolidato la *due diligence* come principio di diritto internazionale consuetudinario, come evidenziato dal Comitato CEDAW nelle sue raccomandazioni sulla violenza di genere contro le donne.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, uno Stato è ritenuto responsabile per le violazioni dei diritti protetti dalla CEDU anche quando la violenza è commessa da privati, se l'ordinamento interno non ha adottato misure legislative adeguate a punire crimini come la violenza sessuale e domestica, in tutte le sue forme, inclusa la violenza psicologica. A livello procedurale, gli Stati sono inoltre obbligati a garantire indagini efficaci e processi tempestivi, che rispettino i diritti di tutte le parti coinvolte, in particolare delle vittime, che devono essere protette concretamente da ulteriori abusi. Questo può includere l'adozione di misure temporanee per proteggere le donne e i loro figli da violenze in corso.⁷³

⁷² DI NICOLA TRAVAGLINI P., MENDITTO F., *Il nuovo codice rosso. Il contrasto alla violenza di genere e ai danni delle donne nel diritto sovranazionale e interno*, Giuffrè, 2024 p. 30 e ss.

⁷³ BOIANO I., La violenza nei confronti delle donne nell'ordinamento Multilivello Consultabile al sito: https://www.aiafrivista.it/Article/Archive/index_html?id=513&idn=48&idi=-1&idu=-1

3. La normativa dell'Unione europea in materia di violenza di genere

Il diritto dell'Unione europea si allinea in modo sostanziale con il quadro di misure più ampie stabilito dal diritto internazionale e dalla Convenzione di Istanbul, sottoscritta dall'Unione nel giugno del 2017. Questo accordo è diventato un parametro importante nell'interpretazione delle leggi dei singoli Stati membri dell'Unione europea. Un obiettivo centrale del diritto UE è garantire la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle vittime di reato, sempre nel rispetto delle garanzie per l'imputato, come la presunzione di innocenza. Si riconosce che i crimini non solo danneggiano la società, ma ledono anche i diritti individuali delle vittime, e per questo motivo si promuove una piena informazione e partecipazione delle vittime, rafforzando la loro capacità di autodeterminarsi. In questo contesto, l'approccio del diritto UE si arricchisce con una dimensione di genere, che impone agli Stati membri di considerare le specificità della violenza di genere contro le donne, sia nella creazione delle leggi che nella loro applicazione. La violenza di genere è vista come una forma di discriminazione e una violazione grave delle libertà fondamentali delle vittime. Questo include la violenza nelle relazioni intime, la violenza sessuale (come lo stupro, le aggressioni sessuali e le molestie), la tratta di esseri umani, la schiavitù e pratiche dannose come i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i crimini d'onore. Quando questi crimini, che colpiscono le donne in modo sproporzionato, vengono commessi, gli Stati membri devono garantire una protezione personalizzata, che tenga conto delle situazioni individuali delle vittime, compresi i fattori di vulnerabilità che le espongono a ulteriori abusi. La vittimizzazione secondaria si verifica quando le vittime subiscono nuove violazioni dei loro diritti, sia da parte del criminale che dalle autorità durante le indagini e i procedimenti legali. Il focus, quindi, è sull'importanza di proteggere le vittime e ridurre le loro sofferenze aggiuntive.

3.1 La direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle vittime dei reati

La Direttiva 2012/29/UE è volta ad integrare le disposizioni contenute nella decisione quadro 2001/220/GAI, nell'ottica di un rafforzamento della tutela delle vittime nell'Unione Europea. Nella premessa la violenza di genere viene definita quale *“violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La*

*violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti reati d'onore”.*⁷⁴

La direttiva sancisce, ad esempio, il diritto della vittima a ricevere, fin dal primo contatto con le autorità, informazioni esaustive e facilmente comprensibili con l'ausilio, se necessario, di una adeguata assistenza linguistica (si pensi all'importanza di poter usufruire di un servizio gratuito di interpretazione).⁷⁵

La vittima dovrà inoltre ottenere un avviso di ricevimento scritto della denuncia che abbia eventualmente sporto, e se non comprende o parla la lingua del procedimento potrà sporgere denuncia utilizzando una lingua che comprende o ricevendo la necessaria assistenza linguistica, ottenendo a richiesta anche la traduzione gratuita del suddetto avviso.

La Direttiva evidenzia altresì l'importanza di un'assistenza specialistica in favore delle vittime particolarmente vulnerabili o esposte a un elevato rischio di pregiudizio in ragione della gravità del pericolo o delle lesioni già subite o del loro rapporto con l'autore del reato. Tale obiettivo dovrebbe ricoprendere anche l'assegnazione alle vittime bisognose di una sistemazione in un luogo sicuro e la prestazione di servizi medici, legali e psicologici anche e soprattutto in favore di eventuali soggetti minori che siano vittime dirette o indirette della violenza. La vittima dovrà inoltre essere ascoltata ai fini della decisione sul *quantum debeat* a titolo di risarcimento da parte dell'autore del reato.

Alcune disposizioni sono, invece, dedicate alle misure di protezione delle vittime da ulteriori patimenti derivanti dalla commissione dell'illecito. Tra i soggetti qualificabili come particolarmente vulnerabili e che necessitano, in quanto tali, di una tutela specialistica figurano in primo luogo i minori.⁷⁶

⁷⁴ CATALANO M.E., *La tutela della vittima nella direttiva 2012/29/UE e nella giurisprudenza delle Corti Europee*, Milano, 2014, p. 1789.

⁷⁵ Art. 4 Direttiva 2012/29/UE.

⁷⁶ AVALLONE P., CICCARELLI N., TEDESCO R., *Il diritto dei minori*, in *Legislazione e Giurisprudenza di diritto minorile, sostanziale e processuale, penale, civile ed amministrativo*, Napoli, 2015, p. 263.

Le vittime finora identificate come vulnerabili al rischio di vittimizzazione secondaria o ripetuta necessitano di misure di protezione durante tutto il procedimento penale. Questo aspetto è particolarmente rilevante per quanto riguarda, ad esempio, le audizioni delle vittime di violenza sessuale, di violenza di genere o di violenza nelle relazioni strette. In merito si prevede che l'ascolto, a condizione che non ne risulti pregiudicato lo svolgimento del procedimento e salvo il caso in cui debba essere svolto da un magistrato, debba essere effettuato da persona dello stesso sesso della vittima, salvo che non si richiesto diversamente dalla medesima vittima. Inoltre sono state inserite una serie di norme che impongono agli Stati membri di predisporre specifiche cautele per evitare i contatti tra la vittima e l'autore del reato, anche prevedendo la limitazione delle audizioni della persona offesa a quelle strettamente necessarie per fini investigativi.⁷⁷

La direttiva, inoltre, chiede agli Stati di creare le condizioni affinché le vittime possano giovarsi di servizi di giustizia riparativa (tra i quali comprende la mediazione, il dialogo esteso ai gruppi parentali e i consigli commisurativi). L'obiettivo dichiarato è infatti la salvaguardia degli interessi e delle esigenze della vittima, la riparazione del pregiudizio da essa subito e la prevenzione di ulteriori danni. Per questa ragione, la direttiva richiede come condizione per il ricorso ai servizi di giustizia riparativa che l'autore del reato riconosca prima i “fatti essenziali del caso”.⁷⁸

Gli Stati membri sono tenuti a provvedere alla formazione professionale degli operatori dei servizi pubblici e delle organizzazioni che forniscono assistenza alle vittime, al fine di garantire un trattamento idoneo e rispettoso delle esigenze della persona offesa dal reato tenendo in debita considerazione le singole sensibilità individuali, quale elemento imprescindibile durante la fase della tutela e protezione. In particolare, l'art. 8 della Direttiva stabilisce che “*gli Stati membri provvedono a che la vittima, in funzione delle sue esigenze, abbia accesso a specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale. I familiari hanno accesso ai servizi di assistenza alle vittime in conformità delle loro esigenze e*

⁷⁷ FERRANTI D., *Brevi riflessioni sulla vittima del reato, in vista del recepimento della direttiva 2012/29/UE*, Milano, 2015, p. 315.

⁷⁸ La Direttiva definisce all'art. 1 giustizia riparativa come “qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale”.

dell'entità del danno subito a seguito del reato commesso nei confronti della vittima. Gli Stati membri adottano misure per istituire servizi di assistenza specialistica gratuiti e riservati in aggiunta a, o come parte integrante di, servizi generali di assistenza alle vittime, o per consentire alle organizzazioni di assistenza alle vittime di avvalersi di entità specializzate già in attività che forniscono siffatta assistenza specialistica”.

Tali disposizioni rendono attuale e concreta una tutela della vittima tenendo conto del contesto socio-culturale, delle caratteristiche personali, della natura del reato subito in un’ottica di tutela incentrata sulle singole e specifiche esigenze. Tuttavia, la medesima direttiva evidenzia la necessità di inserire in un processo rieducativo anche il soggetto agente, al fine di evitare ricadute che non consentono di arrestare il ciclo di violenze dallo stesso messo in atto.⁷⁹

3.2 La Direttiva UE del 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica

La Direttiva UE 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica è il primo strumento giuridico che affronta le forme di violenza a livello dell’Unione Europea e riprende i principi fondamentali, le definizioni contenute nella Convenzione di Istanbul. La Direttiva 2024/1385 è stata approvata dal Parlamento Europeo in data 24 aprile 2024 ed è stata pubblicata il mese successivo; essa dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 14 giugno 2027.⁸⁰

La Direttiva si compone di 7 capitoli: Disposizioni generali; Reati concernenti lo sfruttamento sessuale delle donne minori e crimini infirmatici; Tutela delle vittime e accesso alla giustizia; Supporto alle vittime; Prevenzione ed intervento precoce; Coordinamento e cooperazione; Disposizioni finali. I primi 13 Considerando affrontano gli obiettivi della Direttiva e i principi fondamentali sanciti dal Trattato sull’unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali

⁷⁹ MANNOZZI G., *La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia*, Commento a Ordin. Trib. Sorveglianza Venezia, 7 gennaio 2012, n. 5, in Dir. pen. proc., 2012, p. 833, ss, nonché, dello stesso autore: Pena e riparazione: un binomio non irriducibile, in AA.VV., Studi in onore di M. Romano, Milano, 2006, p. 1139.

⁸⁰ Violenza contro le donne: l’Unione europea adotta finalmente la direttiva (UE) 2024/1385. Consultabile al sito:

<https://rivista.eurojus.it/violenza-contro-le-donne-lunione-europea-adotta-finalmente-la-direttiva-ue-2024-1385/>

quali: il diritto alla dignità umana, alla vita e all'integrità della persona, alla vita privata e familiare, alla libertà e alla sicurezza, alla protezione dei dati personali, alla non discriminazione.

I successivi Considerando delineano le definizioni dei diversi reati; le modalità attraverso le quali si sviluppa la violenza domestica e contro le donne.

Nonostante la grande importanza della Direttiva, non mancano profili di criticità, tra cui la più rilevante riguarda l'eliminazione dell'originario art. 5 che nel testo proposto, definiva lo stupro come il compimento di atti di penetrazione a danni di una donna senza il suo consenso che doveva essere libero e sempre revocabile. Ciò che rileva era il dato culturale e giuridico che la violenza sessuale fosse tra i delitti di cui l'Unione Europea doveva offrire una nozione ed individuare la soglia minima di punizione a fronte di una Direttiva il cui obiettivo principale è quello di contrastare la violenza nei confronti delle donne, di cui lo stupro costituisce una delle modalità più gravi e diffuse.⁸¹

4. La Convenzione di Istanbul: Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica è stata approvata ad Istanbul l'11 maggio 2011. L'obiettivo della Convenzione di Istanbul è il raggiungimento dell'egualanza di genere, in fatto e in diritto, attuata attraverso la prevenzione del fenomeno della violenza contro le donne, che in base all'art. 3 è considerata una violazione dei diritti umani e una grave forma di discriminazione⁸².

⁸¹ DI NICOLA TRAVAGLINI P., MENDITTO F., *Il nuovo codice rosso. Il contrasto alla violenza di genere e ai danni delle donne nel diritto sovranazionale e interno*, Giuffrè, 2014, p. 74.

⁸² AGLIASTRO M., La violenza sulle donne nel quadro della violazione dei diritti umani e della protezione del testimone vulnerabile, Aracne Editrice, Ariccia, 2014, p. 233; DI NICOLA TRAVAGLINI P., MENDITTO F., *Il nuovo codice rosso. Il contrasto alla violenza di genere e ai danni delle donne nel diritto sovranazionale e interno*, Giuffrè, 2024 p. 48 e ss.

La Convenzione sulla prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne e alla violenza domestica è considerata il documento che costituisce il livello più avanzato di standard internazionale in tema di prevenzione della violenza di genere nei confronti delle donne, protezione e sostegno alle vittime, e punizione degli autori di atti di violenza che costituiscono reato contro la persona.⁸³

Essa rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante per la creazione di un quadro normativo globale a protezione delle donne contro ogni forma di violenza. Un aspetto di particolare importanza è il riconoscimento esplicito della violenza di genere come violazione dei diritti umani e come forma di discriminazione contro le donne (art. 3 della Convenzione). Inoltre, la Convenzione stabilisce un forte legame tra l'obiettivo della parità di genere e l'eliminazione della violenza nei confronti delle donne.⁸⁴

Il preambolo della Convenzione è importante perché fissa i presupposti fondamentali da cui discendono gli obblighi posti in capo agli Stati firmatari, i quali coincidono con il riconoscimento del fatto che il raggiungimento dell'egualanza di genere *de jure* e *de facto* è un elemento chiave al fine di prevenire la violenza contro le donne; che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza diseguali da sempre tra i diversi sessi, e che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini, impedendo la loro completa emancipazione.⁸⁵

Il presupposto che troviamo qui già si rinveniva nei documenti delle Nazioni Unite⁸⁶: la violenza di genere contro le donne non può essere trattata alla stregua di qualsiasi altra condotta che integra reato, ma va ricondotta alle dinamiche sulla disegualanza, all'esercizio diseguale di potere tra sessi, al controllo e alla sottomissione che caratterizzano le diverse fasi storiche nei differenti Paesi.⁸⁷

Il Preambolo consente di ricostruire l'impianto di fondo della Convenzione nella parte in cui viene sancito il carattere della violenza contro le donne in questi termini: “la violenza contro

⁸³ CARNOVALI S., *Il corpo delle donne con disabilità*. Aracne, Canterano, 2018, p. 195.

⁸⁴ La Convenzione di Istanbul. Consultabile al sito: <https://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ac0173.pdf>

⁸⁵ Convenzione di Istanbul del 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Preambolo.

⁸⁶ Cfr. infra, nel prossimo paragrafo.

⁸⁷ CARNOVALI S., *Il corpo delle donne con disabilità*. Aracne, Canterano, 2018, p. 196.

le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione”.

La Convenzione si compone di 81 articoli raggruppati in dodici capitoli e di un Allegato. La Convenzione istituisce anche un Gruppo di Esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Grevio), costituito da professionisti incaricati di controllare l’attuazione della Convenzione da parte di tutti gli Stati contraenti mediante visite, questionari, inchieste e rapporti di conformità degli ordinamenti interni agli standard convenzionali.

La Convenzione di Istanbul è un trattato molto importante: nell’articolo 1, vengono fornite le definizioni in materia di genere, sono sanciti i principi di egualanza e di non discriminazione ed infine vengono elencati gli obiettivi generali per gli Stati ratificanti. Tali obiettivi sono resi possibili grazie all’approccio su cui si fonda la Convenzione di Istanbul, il quale è denominato “l’approccio delle 4p”. Tale approccio si basa sui seguenti quattro pilastri: prevenzione, protezione, procedimenti penali, politiche integrative. In particolare, “*La prevenzione è uno degli elementi chiave della risposta alla violenza nei confronti delle donne*”.⁸⁸

Il capitolo III della Convenzione enuncia le misure preventive per evitare le violenze contro le donne. In particolare, all’articolo 12 vengono definiti gli obblighi degli Stati al fine di prevenire la formazione di stereotipi di genere. A tal fine le parti adottano le misure necessarie per promuovere cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, per impedire ogni forma di violenza nell’ottica del perseguitamento dei diritti umani, promuovendo programmi destinati ad aumentare il livello di autonomia e di emancipazione delle donne. Proseguendo con l’articolo successivo, è possibile notare come in esso vi sia uno spazio dedicato alla sensibilizzazione politica e alla comprensione da parte delle persone delle manifestazioni della violenza, ma anche delle sue conseguenze nei minori.

Un ulteriore ruolo importante, per contrastare la violenza viene svolto dall’istruzione. Non a caso, la Convenzione prevede all’articolo 14, l’importanza di prevedere le misure tali affinché

⁸⁸ DE VIDO S., *Donne, violenza e diritto internazionale. La Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa del 2011*. Milano, Mimesis, 2016.

si possa includere nei programmi scolastici la riflessione su materie come: la parità dei sessi, gli stereotipi, il rispetto e la non violenza.

Infine, sempre rientranti nel capitolo della prevenzione, giocano un ruolo molto importante anche gli articoli 15 e 17, nei quali si analizzano temi come la formazione delle figure professionali operanti nel sistema dell'antiviolenza, programmi di intervento preventivi e l'incoraggiamento e la conseguente partecipazione dei *mass media* all'utilizzo di misure volte a ridurre detto problema. Viceversa, l'articolo 16 prevede degli interventi al fine di recuperare gli autori di violenza domestica e di garantire la prevenzione dei reati di origine sessuale. Tra le finalità definite dal Piano straordinario contro la violenza di genere spicca l'avvio di azioni che seguono linee guida di recupero degli aggressori per evitare la regressione.

La protezione è il principale dei quattro pilastri della Convenzione di Istanbul. La protezione si articola in varie misure, partendo dalla cooperazione tra le autorità fino alle misure di rafforzamento sociale ed economico. Dalla combinazione di queste misure però consegue l'implementazione di una strategia che va ad eliminare gli ostacoli al raggiungimento della protezione delle donne.

Affinché la protezione verso le donne sia efficace, si richiede una serie di misure volte a sostenere le persone più vulnerabili e a rischio di violenza; per questo motivo, la Convenzione di Istanbul prevede che gli Stati: pongano le esigenze e la sicurezza delle vittime al centro di tutte le misure; garantiscano che le vittime sappiano dove e come ottenere aiuto; forniscano case rifugio e linee di assistenza telefonica; stabiliscano le misure urgenti di allontanamento degli aggressori; proteggano e sostengano i bambini testimoni di violenze.

Per dare attuazione a quanto stabilito dall'articolo 5, ovvero dagli obblighi di *due diligence*, definiti come l'obbligo degli Stati di prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali – i diversi ordinamenti sono tenuti ad adottare una serie di misure. Ad esempio, devono dotarsi di ordini di protezione per le vittime di violenza, definire sanzioni adeguate, mettere a disposizione delle vittime i servizi di supporto generali come consulenze legali e misure psicologiche e sanitarie.

Gli Stati firmatari della Convenzione sono tenuti a perseguire penalmente le varie forme di violenza, tra cui rientrano: violenza psicologica, stalking, violenza sessuale, molestie sessuali, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, aborto forzato e sterilizzazione forzata. In

aggiunta a quanto previsto dalla legge, secondo l'articolo 45 comma 2, si possono adottare anche altre misure nei confronti degli aggressori come il monitoraggio, la sorveglianza o la privazione della patria podestà. Gli Stati sono anche tenuti a: garantire che dette forme di violenza siano punite in maniera adeguata; garantire che la cultura, la religione e le tradizioni non siano accettate a difesa di comportamenti criminali; garantire che le vittime e i loro figli abbiano accesso a misure di protezione; accertarsi che le forze dell'ordine siano immediate nella risposta alle richieste di aiuto da parte delle vittime.

La Convenzione di Istanbul riconosce l'esigenza di eliminare le cause alla radice del fenomeno della violenza contro le donne e dei sintomi causanti le violenze di genere e domestica; pertanto, richiede sforzi concreti dagli Stati ratificanti. Ne consegue che la Convenzione di Istanbul esorta gli Stati ad una risposta unitaria alla violenza attraverso politiche integrate e comuni a livello globale che pongono al centro le esigenze e i bisogni primari delle vittime.

A tal riguardo, l'articolo 7 della Convenzione richiede agli Stati un'adozione di misure legislative per predisporre l'attuazione di politiche destinate a sconfiggere la violenza. Questa disposizione impone anche un coordinamento a livello nazionale che è volto a prevenire la violenza di genere e al contempo anche a sostenere le vittime. Tra questo si ricorda che nelle conclusioni in materia di *“Lotta alla violenza contro le donne e servizi di sostegno a favore delle vittime di violenza domestica”*, il Consiglio dell'Unione Europea ha invitato gli Stati membri e la Commissione europea a definire e migliorare i Piani d'Azione per combattere tutte le forme della violenza. Per riuscire in questo però è necessario garantire dei finanziamenti adeguati a sostenere questi piani, con tutte le criticità che questo comporta.⁸⁹

5. La Cedaw e le relative Raccomandazioni

La Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women - CEDAW*), adottata nel 1979 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, è spesso descritta come una

⁸⁹ Secondo i dati del report annuale D.i.Re del 2024, ad esempio, nell'ordinamento italiano i finanziamenti sono molto esigui, e i Centri antiviolenza si sostengono principalmente grazie al volontariato. Cfr. D.i.Re, Le risorse finanziarie dei centri antiviolenza in Italia, aggiornato al 2024. Consultabile al sito: <https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2024/06/REPORT-Dati-D.i.Re-2024.pdf>

carta internazionale dei diritti per le donne. È composta da un preambolo e 30 articoli, e definisce ciò che costituisce una discriminazione contro le donne istituendo un programma delle attività a livello nazionale per porre fine a tale discriminazione.

La Convenzione definisce la discriminazione contro le donne, all'art. 1, come “*ogni distinzione, esclusione o limitazione effettuata sulla base del sesso e che ha l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato civile, sulla base della parità dell'uomo e della donna, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel settore politico, economico, sociale, culturale, civile, o in ogni altro settore*”.

Il Comitato sull'eliminazione delle discriminazioni contro le donne è l'organo di esperti indipendenti che monitorizza l'attuazione della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne. Il Comitato CEDAW è composto da 23 esperti in materia di diritti delle donne, provenienti da tutto il mondo.

Alla Cedaw hanno finora aderito 189 Stati. Ciononostante, spesso gli Stati sono inadempienti in relazione ai propri obblighi e si verificano numerose violazioni di tale Carta gli Stati Parte hanno l'obbligo di presentare regolarmente al Comitato dei rapporti sul modo in cui sono applicati i diritti sanciti dalla Convenzione. Il Comitato, durante le sue sessioni di riunione, esamina i rapporti di ciascuno Stato Parte e a questo formula le proprie preoccupazioni e raccomandazioni nella forma di osservazioni conclusive. Dal primo anno dalla ratifica della Convenzione o dall'adesione ad essa, ed in seguito ogni quattro anni, è infatti prevista la presentazione di un rapporto nazionale al Comitato, in cui si indicano le misure adottate per applicare le disposizioni della Convenzione. Durante le sue sessioni annuali, il Comitato discute questi rapporti con i rappresentanti dei governi ed analizza con essi gli ambiti in cui sono necessarie ulteriori iniziative. Il Comitato infine rivolge agli Stati parte alcune raccomandazioni generali relative all'eliminazione delle discriminazioni contro le donne.

Il punto nevralgico della Cedaw, che la rende un Trattato con un forte impatto culturale oltre che giuridico, è che per la prima volta pone il tema importante degli stereotipi di genere, considerati la prima causa della violenza contro le donne in quanto ne creano quel sostrato culturale di legittimazione.

La Corte Europea dei Diritti umani richiama molto spesso nelle sue sentenze in materia di violenza di genere, violenza domestica e contro le donne la Cedaw la Raccomandazione n.19 del Comitato quale “diritto internazionale pertinente”. Il Comitato Cedaw formula Raccomandazioni generali che sono rivolte a tutti gli Stati Parte, destinate a facilitare la corretta applicazione delle disposizioni contenute nella Convenzione stessa. Non hanno efficacia obbligatoria ma assumono un valore di esortazione agli Stati contraenti e un valore meramente interpretativo per i giudici. Attraverso le Raccomandazioni il Comitato ha sviluppato nel corso degli anni una sorta di “giurisprudenza” fornendo agli Stati indicazioni su temi o singole norme per poter migliorare l’implementazione della Convenzione stessa.

Tra le varie Raccomandazioni, quattro sono di particolare rilievo in merito al tema della violenza di genere: la Raccomandazione del Comitato Cedaw n.19 del 1992 intitolata “La violenza contro le donne”; la Raccomandazione del Comitato Cedaw n.28 del 2010 in cui si esplicitano i parametri culturali dell’interpretazione in materia di violenza contro le donne differenziando “sesso” dal “genere” e spiegando quali sono le ricadute di una interpretazione che non tenga conto del preesistente vantaggio di cui le donne soffrono storicamente; la Raccomandazione del Comitato Cedaw n.33 del 2015 sull’accesso delle donne alla giustizia; e infine la Raccomandazione del Comitato Cedaw n.35 del 2017 che ha aggiornato la precedente Raccomandazione n.19 sulla violenza contro le donne sotto diversi profili, interpretandone le diverse manifestazioni.⁹⁰

⁹⁰ DI NICOLA TRAVAGLINI P., MENDITTO F., *Il nuovo codice rosso. Il contrasto alla violenza di genere e ai danni delle donne nel diritto sovranazionale e interno*, Giuffrè, 2024 p. 40 e ss.

CAPITOLO III

LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE CON DISABILITÀ: UNA DISCRIMINAZIONE MULTIPLA

1. La violenza contro le donne con disabilità: che tipo di violenza

La violenza che ha come vittime le donne con disabilità è caratterizzata da alcuni peculiari aspetti: il fatto di essere al contempo donne e persone con disabilità aumenta in modo esponenziale il rischio che esse siano vittime di una qualche forma di violenza. Per questo motivo la violenza contro le donne con disabilità è una forma di discriminazione multipla di tipo intersezionale.

Il termine “discriminazione multipla” si riferisce a un concetto complesso, che comprende sia discriminazioni “addizionali” o “composte”, in cui diversi fattori danno origine a varie forme di discriminazione che si sommano, pur rimanendo distinte tra loro, sia discriminazioni “intersezionali”, in cui i fattori si intrecciano e agiscono simultaneamente. In questo caso, le cause della discriminazione non possono essere separate, tanto da dare luogo a un unico fattore (intersezionale) di discriminazione, ma devono essere valutate nel loro insieme, dando origine a una forma di discriminazione unica, che non può essere ridotta alla semplice somma degli effetti derivanti dai singoli fattori coinvolti.⁹¹

Gli elementi che determinano la condizione di aggravamento della violenza subita sono collegati a vari fattori. Tra questi figurano, gli stereotipi, i ruoli e le costruzioni sociali, l’incidenza della disabilità sulla capacità della donna di sfuggire a questo tipo di violenza e di intraprendere un percorso di ricostruzione della propria oggettività, nonché la percezione del fatto che non esista una effettiva possibilità di intraprendere un percorso di uscita dalla violenza.⁹²

Le donne con disabilità, si trovano ai margini anche dei movimenti a favore dei diritti umani e rimangono rilegate in una posizione chiaramente svantaggiata nella società, anche più degli uomini con disabilità. Le politiche pubbliche e gli studi condotti in tale contesto non

⁹¹ CARNOVALI S., *Il corpo delle donne con disabilità*, Aracne, Canterano, 2018, p. 16.

⁹² Il Progetto Aurora p.11 e ss.

tengono in considerazione tale evidente discriminazione, non includendo, ad esempio, indicatori capaci di portare alla luce in maniera organica le prospettive di genere e inerenti la disabilità.⁹³

Il 3 dicembre di ogni anno si celebra la Giornata internazionale delle persone con disabilità, una data dedicata alla promozione dei diritti e alla sensibilizzazione della società civile su come favorire un'equa partecipazione e un pieno coinvolgimento di tutti. La giornata è stata istituita nel 1992 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con l'obiettivo di promuovere la consapevolezza sulla disabilità e la necessità di una società inclusiva, che offre pari opportunità a tutte le persone: la disabilità non deve essere considerata come una limitazione, ma come una diversità da valorizzare e rispettare. Gli Stati membri e le singole istituzioni e organizzazioni coinvolte sono quindi invitate a intensificare gli sforzi e le azioni concrete in questa direzione.

Per comprendere la violenza che le donne con disabilità possono subire da parte delle persone che le assistono, è fondamentale esaminare in profondità questo tipo di relazione. Le necessità quotidiane delle persone disabili sono spesso soddisfatte da un caregiver, che può essere un partner, un familiare o un professionista. Questo crea una dinamica di dipendenza, dove la donna con disabilità, temendo di non ricevere il supporto di cui ha bisogno, può sentirsi intrappolata in una posizione di sottomissione. La paura di perdere questa relazione di cura o di essere allontanata in un istituto diventa un potente strumento di controllo per chi le presta assistenza. Questa dinamica aumenta il rischio che la violenza rimanga nascosta, in quanto la donna potrebbe temere di denunciare o allontanarsi dal *caregiver*⁹⁴, temendo gravi conseguenze. Le forme di abuso, come violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, che le donne con disabilità subiscono, sono simili a quelle di altre donne, ma in questo contesto possono assumere caratteristiche specifiche legate alla vulnerabilità derivante dalla dipendenza totale o parziale dalle cure ricevute. In particolare, quando il caregiver è un partner o un familiare, le dinamiche di potere e controllo possono essere ancora più difficili da riconoscere, sia per la persona coinvolta che per chi le circonda.

⁹³ Introduzione al Secondo manifesto sui diritti delle donne e ragazze con disabilità nell'Unione Europea, adottato a Budapest il 28-29 maggio 2011 dall'assemblea generale del Forum Europeo sulla Disabilità.

⁹⁴ Il termine anglosassone “*caregiver*”, è entrato ormai stabilmente nell’uso comune; indica “colui che si prende cura” e si riferisce naturalmente a tutti i familiari che assistono un loro congiunto ammalato e/o con disabilità.

È quindi cruciale analizzare come la violenza in queste relazioni possa manifestarsi in modi particolari, legati alla condizione di disabilità e alla complessità del rapporto di assistenza. Tra le diverse forme di violenza che le donne con disabilità subiscono, di seguito se ne analizzano alcune tra cui: violenza fisica, violenza sessuale, violenza psicologica, violenza economica.

La violenza fisica è una lesione della libertà personale e della salute che può concretizzarsi con lesioni, percosse, trattenimento in un certo luogo contro la volontà della donna, la segregazione e l'isolamento. Negare le cure necessarie ed essenziali può compromettere la salute della donna laddove questa sia allettata. Alla violenza fisica viene ricondotto il c.d. “abuso farmacologico” che si manifesta somministrando alla donna con disabilità una dose di medicinali maggiore o insufficiente rispetto a quella di cui avrebbe bisogno.

La violenza sessuale oltre a molestie fisiche e stupro può consistere anche nel denigrare la donna lasciandola nuda o esposta per periodi molto prolungati creandole un forte disagio. La violenza sessuale nei confronti delle donne con disabilità è collegata alla “de-umanizzazione” della stessa ed a un desiderio di voler sopraffare.

La violenza psicologica nei confronti delle donne con disabilità comprende l'insulto, la violenza verbale, l'accusa di essere incapace nello svolgimento di alcune attività, e l'accusa di non essere affidabili e credibili. La sordità, la cecità e l'ipovisione vengono utilizzati per “ferire” la donna al fine di accrescere in lei la dipendenza nei confronti dell'abusante e il suo isolamento rispetto al mondo esterno. Le conseguenze psicologiche della violenza sono probabilmente l'aspetto meno visibile e riconosciuto, soprattutto da un punto di vista ufficiale. Spesso, infatti, vengono utilizzate dal violento per giustificare i propri comportamenti, facendo sentire la donna colpevole, come se fosse lei la causa della violenza, accusandola di aver “provocato” l'aggressore con il suo carattere. Questo non fa altro che indebolire ulteriormente la sua fiducia in se stessa, minando il suo ruolo di donna e madre. Gli effetti psicologici della violenza possono intensificarsi nel tempo, portando la donna a sentirsi ancora più convinta di “meritare” ciò che sta vivendo. Questa percezione può rafforzare un senso di “ineluttabilità” della violenza, facendole credere di non avere alcuna via di uscita dalla situazione.

La violenza economica può concretizzarsi nell'uso improprio del denaro della donna con disabilità da parte di chi si occupa della gestione del suo patrimonio, ad esempio con un furto dei beni materiali o del denaro, nella mancata prestazione dei servizi di cura per un numero di

ore inferiore rispetto invece a quello che avrebbe dovuto svolgere. Quando la violenza economica è messa in atto dal partner della donna, questa può manifestarsi nella forma del mancato adempimento degli obblighi familiari.⁹⁵

Va considerato infine anche la c.d. “vittimizzazione secondaria”, un fenomeno che si verifica ex post, quando la donna ha già cercato di intraprendere un percorso per uscire dalla violenza ma, viene ostacolata nel poterlo perseguire dai soggetti che dovrebbero invece sostenere la vittima stessa nella denuncia e nell’iter di ricostruzione della propria autonomia.

La vittimizzazione secondaria consiste nel subire, dopo aver raccontato la violenza subita agli operatori, un atteggiamento da parte di questi ultimi di giustificazione o minimizzazione dell’accaduto, oppure di indisponibilità a credere alla donna.⁹⁶

La “ruota del potere e del controllo” è uno strumento visivo creato per la prima volta nel 1984 negli Stati Uniti, nell’ambito del Progetto DAIP (Progetto per l’Intervento negli Abusi Domestici), promosso a Duluth, Minnesota. Basato sulle testimonianze delle donne sopravvissute alla violenza, questo strumento individua otto tipologie di comportamenti abusivi, organizzati in una ruota, che illustra le dinamiche del controllo e della manipolazione nelle relazioni violente. Nel corso degli anni, la ruota è diventata uno degli strumenti più efficaci per comprendere e sensibilizzare, non solo negli Stati Uniti, ma a livello internazionale, sul fenomeno della violenza domestica. È un punto di riferimento fondamentale sia per la prevenzione che per la consapevolezza, aiutando a identificare i comportamenti che possono indicare la presenza di un uomo violento in una relazione.⁹⁷

Sulla base di questo modello, è stata di recente creata una riedizione nella quale vengono esaminate le sfumature che la violenza domestica può assumere quando agita nei confronti di donne con disabilità.⁹⁸

⁹⁵ CARNOVALI S., *Il corpo delle donne con disabilità*, Aracne, Canterano, 2018, p.184.

⁹⁶ La vittimizzazione nella violenza. Consultabile al sito:
<https://www.osservatoriobilancia.org/la-vittimizzazione-nella-violenza>

⁹⁷ VIOLENZA SULLE DONNE, LA RUOTA DEL POTERE E DEL CONTROLLO. Consultabile al sito:
<https://argopolis.it/violenza-sulle-donne-la-ruota-del-potere-e-del-controllo/>

⁹⁸ Wisconsin Coalition Against Domestic Violence, Power and Control Wheel: People with Disability and Their Caregivers.

La coercizione e le minacce sono comportamenti intimidatori, come ad esempio minacciare di fare del male alla persona, di interrompere l'assistenza o privarla dei diritti fondamentali, o minacciare di interrompere la relazione lasciandola in una situazione di vulnerabilità. Questi atteggiamenti possono includere anche minacce riguardo a comportamenti sessuali non concordati, l'uso di metodi invasivi o l'impiego di punizioni per ottenere obbedienza, oltre a fare pressioni per coinvolgere la persona in attività illegali.

L'intimidazione è un altro comportamento violento può essere l'uso di gesti, sguardi o azioni minacciose, come alzare le mani per instillare paura, distruggere oggetti personali o maltrattare animali domestici. In alcuni casi, la violenza può manifestarsi anche mostrando armi come strumento di terrore.

Per quel che riguarda l'abuso del ruolo di caregiver, questo fa sì che a volte si tratti la persona disabile come un bambino, assumendo un atteggiamento autoritario e decisionale che limita l'autonomia e viola la dignità. Ad esempio, si prendono decisioni senza consultare la persona assistita, imponendo limitazioni che accentuano la sua dipendenza, impedendo il diritto alla privacy e scoraggiando l'esercizio delle proprie capacità.

L'isolamento è un altro strumento di controllo. Questo può avvenire limitando i contatti con amici, familiari o vicini, impedendo l'accesso a mezzi di comunicazione come il telefono o la televisione, e restringendo le opportunità lavorative legandole strettamente ai programmi del caregiver. Anche il contatto con professionisti esterni, come operatori o avvocati, può essere scoraggiato o vietato.

Spesso chi abusa della persona con disabilità cerca di negare o minimizzare la violenza, ostacolando che emerga o che venga riconosciuto il dolore fisico ed emotivo. Ad esempio, si possono giustificare le limitazioni imposte alla persona come parte di un progetto assistenziale necessario, o presentare la violenza come una reazione naturale a situazioni di stress.

Alcuni abusi si verificano quando il caregiver ritarda le cure, rifiuta di usare correttamente i dispositivi necessari o addirittura li danneggia. La persona con disabilità può essere sedata per comodità del caregiver o della struttura, impedendo l'uso di ausili o dispositivi di comunicazione essenziali, e in alcuni casi l'attrezzatura viene usata per infliggere torture.

La violenza economica è un altro tipo di abuso riguarda l'appropriazione indebita di risorse economiche. Il caregiver può usare i beni o i soldi della persona con disabilità per il proprio beneficio, rubare, oppure manipolare la persona attraverso l'uso di soldi come ricompensa o punizione. Le decisioni finanziarie possono essere prese senza consultare la persona assistita, portando alla limitazione dell'accesso a risorse vitali e contribuendo al suo impoverimento.

La violenza psicologica può manifestarsi in forme di umiliazione, come ridicolizzare la persona con disabilità per la sua cultura, tradizioni, religione o gusti personali. Altri esempi includono il rifiuto di comunicare, ignorando le richieste o le esigenze della persona, o imporre trattamenti senza il suo consenso, causando un danno emotivo profondo.

In tutti questi casi, l'abuso non solo infligge sofferenza fisica, ma mina anche la dignità, la sicurezza e l'autonomia della persona con disabilità, rendendola vulnerabile al controllo e alla manipolazione.⁹⁹



100

⁹⁹ Il Progetto Aurora: violenza di genere e disabilità, 2006. Consultabile al sito: ProgettoAurora_ViolenzaGenereDisabilita.pdf

¹⁰⁰ La ruota del potere e del controllo è una rappresentazione visiva utilizzata per la prima volta nel 1984 negli USA, nell'ambito del Progetto DAIP (Progetto per l'Intervento negli abusi domestici) promosso a Duluth, Minnesota.

2. I diritti sul corpo delle donne con disabilità

Il discorso sulla disabilità non può prescindere dal riferimento al corpo. Attraverso il corpo possiamo sentire, desiderare, agire, esprimere e per questi motivi sembra superfluo giustificare a priori la necessità di una riflessione su questo tema, poiché è la vita stessa a imporci la nostra corporeità. Possiamo dire che siamo il nostro corpo.¹⁰¹

I teorici afferenti ai *Disability Studies*¹⁰² spingono per abbandonare quello sguardo medico che continua a considerare la disabilità come una patologia o una anomalia da correggere, che porta la persona il cui corpo ne sia “marchiato” a vivere un’esistenza irrimediabilmente infelice, contrastando gli stereotipi sulla disabilità e promuovendo l’inclusione sociale.

La sessualità delle donne con disabilità è un tema di fondamentale importanza, sul quale è possibile riflettere proprio in quanto sia preso in considerazione il corpo disabile. Quando ancora i corpi delle persone con disabilità e i loro diritti non erano oggetto di particolare attenzione, le *Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities*, adottate dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1993, si concentravano su questo aspetto. In esse si afferma che tutti gli Stati dovrebbero promuovere la piena partecipazione delle persone con disabilità nella vita familiare, garantendo loro leggi che non le discriminino in ambiti quali i rapporti sessuali, il matrimonio e la parentela. Alle persone con disabilità non si deve negare la possibilità di sperimentare la propria sessualità e genitorialità.

Le *Standard Rules* sono un ottimo modello di riferimento anche in un’ottica di genere perché dimostrano di adottare una prospettiva attenta all’intersezione tra genere e disabilità, affermando che gli Stati dovrebbero promuovere delle azioni al fine di cambiare gli

¹⁰¹ BERNARDINI M.G., *I diritti umani delle persone con disabilità. Dipendenze, relazioni, inclusione.*, Roma, 2016, p. 59.

¹⁰² I *Disability Studies* indagano la società all’interno della quale la persona disabile vive, mettendo in discussione l’assunto che lega causalmente l’avere una menomazione con l’essere disabile. I *Disability Studies* finiscono per mettere in discussione il concetto di normalità, presupposto indispensabile sulla base del quale vengono convalidate e legittimate una serie di pratiche sociali considerate naturali ma che invece sono il risultato di teorie e paradigmi culturali dominanti.

atteggiamenti negativi nei confronti di genitorialità, sessualità e matrimonio di ragazze e donne con disabilità. Ad esse ha fatto seguito la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, entrata in vigore nel 2008. In essa, ove l'attenzione al genere è comunque cross-cutting, vari articoli fanno riferimento esplicito alle donne con disabilità e ai loro diritti. In particolare, l'articolo 25 della Convenzione sanciva in modo esplicito il diritto alla sessualità e alla riproduzione delle persone con disabilità oltre alla necessità di garantire loro l'accesso ai servizi sanitari relativi anche a questa sfera.

Per quanto riguarda l'interruzione volontaria di gravidanza, l'articolo 13 della legge 22 maggio 1978 n. 194¹⁰³ disciplina il caso dell'interruzione di gravidanza da parte della donna con disabilità che sia interdetta. Questa legge è un esempio di come il legislatore si preoccupa di valorizzare le abilità della donna interdetta rispetto alla possibilità di generare un figlio. L'articolo 13 stabilisce che la richiesta di procedere all'interruzione di gravidanza può essere presentata o dal tutore, o dal marito non tutore o personalmente dalla donna stessa. È imposto al medico la trasmissione entro sette giorni dalla presentazione della richiesta, di una relazione che contenga la posizione assunta dalla donna, lo stato di salute della stessa e le motivazioni della richiesta. Il giudice prima di addivenire ad una decisione ha la possibilità di sentire, laddove lo ritenesse opportuno, tutti i soggetti interessati. L'articolo 13 poi si riferisce alla sola donna interdetta ma, nel caso in cui l'interruzione di gravidanza debba essere posta in essere da una donna con disabilità, può non verificarsi il solo caso dell'interdizione, bensì anche quella della inabilitazione o sottoposizione ad amministrazione di sostegno.

Nel caso di donna inabilitata o sottoposta ad amministrazione di sostegno si adirà sempre il giudice tutelare anche se alcune incertezze rimangono in merito al fatto che la norma sembra consentire al giudice di decidere anche in autonomia senza sentire la donna interessata. In considerazione dello stato di fragilità in cui versa una donna con disabilità in stato di gravidanza, sarebbe stato più opportuno che il legislatore avesse provveduto a richiamare con riferimento all'interdetta, gli articoli 5 e 7 della legge, al fine di evitare una scorretta interpretazione dell'articolo 13. Un'altra ipotesi in cui la donna con disabilità può trovarsi in difficoltà, oltre al caso della interdizione e dalla inabilitazione, è quella della c.d. incapacità naturale. L'orientamento prevalente è quello di ritenere che l'amministratore di sostegno può esercitare una delega anche sulla salute, purché non temporanea.

¹⁰³ Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza.

Rimangono aperte numerose questioni a cui risulta difficile dare una risposta, tra cui il caso della donna con disabilità talmente grave da non riuscire ad instaurare un dialogo con il personale medico sanitario o con il giudice cautelare.¹⁰⁴

La sterilizzazione delle donne con disabilità è ancora oggi una sistematica violazione dei diritti riproduttivi nonostante le conquiste in materia di diritti umani degli ultimi anni. È convinzione diffusa che le persone con disabilità non abbiano una vita sessuale e riproduttiva e quindi, quale conseguenza naturale, non presentino la necessità di accesso ai servizi sanitari dedicati alla sessualità e alla riproduzione. La discriminazione vissuta dalle donne con disabilità è molto elevata in considerazione delle possibilità di avere figli. Risultano essere doppiamente discriminate anche in relazione ai diritti riproduttivi rispetto alle donne, in quanto persone con disabilità e rispetto agli uomini con disabilità, in quanto donne. La sterilizzazione avviene ancora oggi in diversi Stati occidentali, tra cui Stati Uniti, Australia, Regno Unito, Paesi Scandinavi, Austria, Svizzera, Belgio.

Il 14 luglio 2017, la *Special Rapporteur* delle Nazioni Unite Catalina Devandas Aguilar ha presentato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite un rapporto intitolato “*Sexual and reproductive health and rights of girls and young women with disabilities*”¹⁰⁵. In questo documento, la *Special Rapporteur* ha espresso preoccupazione per la diffusione ancora oggi della sterilizzazione delle donne con disabilità, una pratica estremamente comune a livello globale e che interessa numerosi Paesi e continenti, compresa l'Europa.

La sterilizzazione forzata delle donne con disabilità rappresenta una chiara violazione dei diritti umani, contraddicendo innanzitutto la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. In particolare, l'articolo 12, che sancisce il diritto delle persone con disabilità al pieno riconoscimento davanti alla legge e al godimento della capacità giuridica in condizioni di egualianza, stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di adottare "appropriate ed efficaci salvaguardie per prevenire abusi", affinché le misure relative all'esercizio della capacità legale rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, evitando conflitti di interesse e influenze indebite.

¹⁰⁴ CARNOVALI S., *Il corpo delle donne con disabilità*, Aracne, Canterano, 2018, p.335.

¹⁰⁵ Sexual and reproductive health and rights of girls and young women with disabilities: note / by the Secretary-General. Devandas-Aguilar, Catalina; UN. Secretary-General;

<https://digitallibrary.un.org/record/1301518?v=pdf>

Le Comunicazioni generali del Comitato CEDAW del 1992 e del 1999¹⁰⁶ stabiliscono che la sterilizzazione forzata rappresenta una violazione del diritto fondamentale della donna alla salute fisica e mentale. Inoltre, esse ribadiscono che spetta agli Stati parti adottare tutte le misure necessarie per prevenire ogni forma di coercizione sul corpo della donna, come nel caso della sterilizzazione forzata, che infrange il suo diritto al consenso libero e informato, oltre a ledere la sua dignità.

Le pratiche di sterilizzazione sono da considerare una violazione dell'articolo 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nella parte in cui la norma statuisce la necessità di fornire servizi sanitari rivolti alla diagnosi precoce e servizi destinati alla riduzione e alla prevenzione di ulteriori disabilità. La pratica di sterilizzazione forzata, laddove colpisca in misura massiccia determinate categorie di individui, può concretizzarsi in un vero e proprio crimine contro l'umanità ai sensi dell'articolo 7, lettera g) dello Statuto della Corte Penale Internazionale.

Nel 2013, il Coordinamento del Gruppo donne UILDM¹⁰⁷, con il supporto di diversi professionisti impegnati nella difesa dei diritti delle persone con disabilità, pubblica il rapporto di ricerca intitolato *"L'accessibilità dei servizi di ginecologia e ostetricia alle donne con disabilità"*.¹⁰⁸ Il *report* nasce dalla necessità di comprendere le modalità di accesso ai servizi sanitari dedicati alla salute sessuale e riproduttiva delle donne sul territorio nazionale, in risposta alle numerose segnalazioni ricevute da donne con disabilità che evidenziavano le difficoltà, e talvolta l'impossibilità, di fruire di tali servizi. I dati raccolti mettono in evidenza significative lacune nei servizi e l'assenza di un "approccio sistematico alla disabilità" nella loro progettazione e organizzazione.

Tra i fattori considerati nell'indagine come indicatori di accessibilità ai servizi, troviamo: gli orari di apertura al pubblico, la presenza di un sito web e di un centro unico per le prenotazioni, la disponibilità di una reception, almeno un bagno accessibile, uno spogliatoio che garantisca la privacy della paziente, la possibilità di raggiungere la struttura tramite mezzi

¹⁰⁶ Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women - CEDAW) e altri documenti

¹⁰⁷ <https://gruppodonne.uildm.org/>

¹⁰⁸ GRUPPO DONNE UILDM (a cura di), L'accessibilità dei servizi di ginecologia e ostetrici alle donne con disabilità, Rapporto di ricerca, 2013, <http://www.uildm.org/gruppo-donne-uildm>

pubblici, la formazione degli operatori nella comunicazione con persone con disabilità sensoriali o cognitive, e la preparazione dei professionisti che offrono le prestazioni in relazione alle diverse tipologie di disabilità (motoria, sensoriale e intellettiva).

I risultati dell'indagine condotta per conto di UILDM nel 2013 sull'accesso delle donne con disabilità ai servizi sanitari di ginecologia e ostetricia evidenziano una situazione allarmante, caratterizzata da una diffusa violazione dei diritti di queste donne alla salute sessuale e riproduttiva. Questo problema emerge soprattutto in relazione all'ultimo aspetto analizzato, che mostra la generale carenza di preparazione del personale medico e sanitario nel trattare le tematiche legate alla disabilità e, in particolare, all'intersezione tra genere e disabilità. Di conseguenza, vi è una scarsa conoscenza e un'insufficiente presa in carico dei bisogni essenziali delle donne con disabilità.

La legge 1 marzo 2006, n. 67, “*Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni*”, si conferma un importante strumento per contrastare le violazioni dei diritti delle persone con disabilità, incluso l'accesso ai servizi sanitari. In questo contesto, una donna con disabilità che ritenga di essere stata discriminata nell'accesso ai servizi di ginecologia e ostetricia può presentare ricorso al giudice, il quale, se accoglie la richiesta, ordina la cessazione del comportamento discriminatorio e il risarcimento del danno subito.

Le donne con disabilità che hanno scoperto, spesso dopo molti anni dall'operazione, di essere state sottoposte a sterilizzazione, manifestano depressione, rabbia, ansia, tristezza e disperazione.¹⁰⁹

2.1 Il caso italiano: Trib. Catanzaro, Sez. Civ., decreto 18 novembre 2013 (G.T. De Lorenzo)

Nel novembre del 2013, il Tribunale di Catanzaro riceve una richiesta da parte del tutore e del medico curante di una donna con disabilità, chiedendo l'interruzione della gravidanza che la donna stava portando avanti, eventualmente anche “contro la sua residua volontà”, e successivamente un intervento di sterilizzazione, che avrebbe rimosso la sua capacità riproduttiva. Il giudice tutelare, svolgendo un'approfondita istruttoria, ascolta non solo il tutore e il medico che aveva redatto la relazione, ma anche la donna con disabilità e sua

¹⁰⁹ CARNOVALI S., *Il corpo delle donne con disabilità*, Aracne, Canterano, 2018, p. 356.

madre. In questo modo, il giudice ha voluto esercitare pienamente il proprio ruolo, come stabilito dalla legge, che lo pone a tutela dei soggetti vulnerabili. Non poteva limitarsi a ratificare decisioni altrui, nemmeno se prese da chi svolge funzioni di tutela, ma doveva adottare una propria decisione autonoma, fondata su un'adeguata istruttoria che prendesse in considerazione le condizioni specifiche della donna e accertasse senza alcun dubbio che la continuazione della gravidanza fosse dannosa per lei e per il bambino.

Il giudice, pur prendendo atto del quadro psicopatologico descritto dalla documentazione medica e della situazione di interdizione legale, osserva che la donna ha mostrato buone capacità relazionali. Sebbene il racconto della donna fosse arricchito da elementi di fantasia e incertezze riguardo la gravidanza e il parto, si è sempre mostrata consapevole del suo ruolo di futura madre e ha dimostrato una comprensione, seppur semplice, delle necessità legate alle cure parentali. Al contrario, il giudice ritiene ingiustificati i timori del tutore e del medico, che non era specializzato in questo ambito, poiché non emergono evidenze che l'esperienza della maternità possa danneggiare la salute della donna o impedire il buon esito della gravidanza.

Alla luce di queste considerazioni, il giudice rigetta la richiesta, affermando che la proposta di sterilizzazione, avanzata dal medico e dal tutore per “proteggere” la donna, è aberrante. Questa soluzione, infatti, avrebbe comportato un danno irreversibile alla sua integrità fisica, per colmare le lacune nella tutela e nel supporto da parte della famiglia e delle istituzioni. Il Tribunale respinge con forza non solo l'istanza, ma anche una visione retrograda della salute mentale che riduce la persona a una semplice categoria medica, come anche una mentalità sessista e patriarcale che discrimina le donne, in particolare quelle con disabilità.¹¹⁰

3. La normativa multilivello a tutela delle persone con disabilità

A livello europeo, la protezione dei diritti delle persone con disabilità si sviluppa su due fronti principali. Da un lato, c'è l'approccio antidiscriminatorio, che mira a combattere le discriminazioni ingiustificate basate sulla disabilità. Dall'altro, c'è l'approccio inclusivo, che si concentra sull'adozione di misure positive per garantire una piena partecipazione delle

¹¹⁰ La persona interdetta non si protegge mediante mutilazioni: esclusa l'ablazione totale della capacità riproduttiva delle persone sottoposte ad interdizione Trib. Catanzaro, Sez. Civ., decreto 18 novembre 2013 (G.T. De Lorenzo).

persone con disabilità nella vita sociale e lavorativa. In questo contesto, la tutela dei loro diritti è strettamente legata al riconoscimento dei diritti sociali da parte delle istituzioni europee.

Il legislatore dell'Unione Europea sembra sempre più riconoscere l'esistenza di situazioni di svantaggio sociale che colpiscono specifiche categorie di persone, manifestando così la volontà di garantire loro una protezione a livello sovranazionale. L'impegno delle istituzioni europee nei confronti dei cittadini con disabilità si fonda sulla visione che considera la “disabilità”, come una condizione legata alla relazione sociale.

In questo contesto, viene respinta l'idea di un intervento basato solo sull'assistenza passiva, per enfatizzare invece la necessità di politiche che promuovano l'inclusione e favoriscano una partecipazione attiva alla vita economica e sociale. L'inclusione della “disabilità” (articolo 19 TFUE), tra le cause di discriminazione vietate offre una protezione importante alle politiche antidiscriminatorie per le persone con disabilità. Per la prima volta, il diritto dell'Unione va oltre i tradizionali divieti di discriminazione basati su nazionalità e sesso, estendendo la tutela anche ad altre forme di discriminazione e delegando al Consiglio l'adozione delle misure necessarie per contrastarle.

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) è un trattato internazionale fondamentale, creato per combattere le discriminazioni e le violazioni dei diritti umani nei confronti delle persone con disabilità. Inserita nel contesto più ampio della tutela dei diritti umani, la Convenzione si allinea con i principi espressi nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, confermando per le persone con disabilità i diritti di pari opportunità e di non discriminazione. Pur non introducendo “nuovi” diritti specifici per le persone disabili, la Convenzione ha l'obiettivo di garantire che esse possano godere di tutti i diritti che spettano agli altri cittadini. Un aspetto innovativo è il riconoscimento dell'importanza delle nuove tecnologie, comprese quelle dell'informazione e della comunicazione, con un focus sulla Progettazione Universale, un approccio che mira a creare soluzioni accessibili a tutti, indipendentemente dalle differenze individuali. La Convenzione è composta da un preambolo e da 50 articoli, e si propone di promuovere, proteggere e garantire il pieno godimento dei diritti e delle libertà per tutte le persone, incluse quelle con disabilità. La disabilità è vista

come una condizione che emerge quando ci sono barriere fisiche, psicologiche o sociali che limitano la partecipazione piena ed effettiva delle persone con disabilità nella società.

La Convenzione sottolinea che tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro disabilità, hanno il diritto di partecipare attivamente e senza ostacoli alla vita sociale, culturale, politica ed economica. In aggiunta alla Convenzione, esiste un Protocollo opzionale, che contiene 18 articoli. Questo Protocollo offre la possibilità alle persone con disabilità di presentare ricorsi a livello internazionale se ritengono che i propri diritti non siano stati rispettati dallo Stato che ha ratificato la Convenzione. Ogni Stato che ratifica la Convenzione è tenuto a presentare un rapporto dettagliato sulle misure adottate per adempiere agli obblighi previsti, illustrando i progressi fatti per garantire i diritti delle persone con disabilità. L'Assemblea delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione nel dicembre del 2006, fornendo una guida per gli Stati di tutto il mondo su come promuovere l'uguaglianza e l'inclusione sociale delle persone con disabilità.

La ratifica da parte dell'Italia della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità rappresenta un passo fondamentale per l'intero Paese. La capacità di rispondere ai bisogni delle persone disabili è uno degli indicatori più significativi di un welfare moderno, inclusivo ed equo, e con questa ratifica l'Italia avanza in modo decisivo verso una società più giusta ed efficiente. La Convenzione, infatti, è uno strumento condiviso a livello internazionale che stabilisce principi e obiettivi per migliorare l'inclusione sociale delle persone con disabilità.

Il principio che guida questa trasformazione è semplice ma fondamentale: mettere al centro la persona, promuovere lo sviluppo integrale di ciascun individuo, riconoscendo il suo valore inestimabile per il solo fatto che esiste, così com'è. Un valore che deve essere rispettato e protetto in ogni fase della vita, dal concepimento alla morte naturale. In questo senso, l'articolo 10 della Convenzione, che sancisce il diritto alla vita delle persone con disabilità, è particolarmente significativo: “*Gli Stati Parti riaffermano che il diritto alla vita è connaturato alla persona umana e adottano tutte le misure necessarie a garantire l'effettivo godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità*”.¹¹¹ Questo diritto deve essere difeso ogni giorno, in ogni situazione, perché la disabilità è una condizione umana complessa, che dobbiamo imparare a comprendere e rispettare.

¹¹¹ La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

Oggi, il concetto di disabilità non è più visto come una condizione fissa e immutabile, ma come una questione che dipende dal rapporto tra la persona e l'ambiente in cui vive. Grazie anche all'innovazione tecnologica, negli ultimi anni sono stati superati molti ostacoli che riducono significativamente le barriere fisiche e sociali, migliorando la qualità della vita per le persone disabili. La Convenzione sottolinea, inoltre, l'importanza dell'educazione e del lavoro come ambiti chiave per l'inclusione. Come per ogni persona, anche per le persone disabili l'istruzione e il lavoro sono momenti fondamentali della vita. Per questo è necessario sviluppare nuovi percorsi, servizi e tecnologie che possano rispondere in modo adeguato a queste esigenze.¹¹²

Con riferimento alla disabilità il quadro giuridico italiano è caratterizzato da un'articolazione complessa in cui è difficile ricostruire un panorama omogeneo quanto alle modalità di riconoscimento del soggetto disabile e dei suoi diritti. È comunque possibile rilevare come il cambiamento che ha interessato il nostro ordinamento negli ultimi anni sia corrispondente con la visione concettuale, etica e normativa introdotta dalla UNCRPD.¹¹³ In questa convenzione ritroviamo un grande riconoscimento della soggettività degli individui con disabilità.

La normativa italiana a tutela delle persone con disabilità, pur essendo avanzata sotto alcuni aspetti, presenta una difficoltà significativa: è molto frammentata, suddivisa tra diverse leggi e con molteplici centri decisionali sparsi sul territorio. Per quanto riguarda gli interventi legislativi a favore dei diritti sociali delle persone con disabilità, alcune leggi fondamentali in Italia sono state quelle sul collocamento obbligatorio, sulla chiusura delle “scuole speciali” e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. Questi provvedimenti fanno parte di un processo di rinnovamento normativo che inizia negli anni Settanta e culmina negli anni Novanta. All'inizio degli anni Novanta, probabilmente anche sotto la spinta delle richieste delle associazioni di persone con disabilità e delle istituzioni europee, il legislatore italiano percepisce la necessità di semplificare e razionalizzare la normativa, fornendo alle regioni linee guida chiare. È in questo contesto che nasce la legge 5 febbraio 1992, n. 104 che prevede l'introduzione specifica della definizione “*persona con disabilità*” alla quale è possibile associare un processo di accertamento e valutazione della condizione di disabilità

¹¹² La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, Maurizio Sacconi Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

¹¹³ United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD).

globale e modulare, unitario e coerente, con la UNCRPD. Con riferimento alla legge 104/1992, volta a favorire la piena integrazione degli individui con disabilità attraverso il loro recupero funzionale e sociale, di recente si è evidenziato come la legge si sia ispirata al paradigma medico-individualista, anche se al suo interno manca ogni riferimento all'ambiente in cui questa persona vive, e col quale interagisce.

Accanto a questa importante legge troviamo anche la legge 68/1999 che ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. L'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità ha ritenuto che il concetto di “collocamento mirato” possa essere considerato una variante dell’“accomodamento ragionevole” che costituisce uno degli elementi centrali della UNCRPD¹¹⁴. Anche nell’ambito del collocamento la nostra normativa sembra conforme all’orientamento maturato sul piano internazionale. Ciononostante è possibile ravvisare un profilo di criticità per quel che concerne i parametri di valutazione della capacità lavorativa. Il Governo sembra stia studiando delle modalità più idonee per trasporre nell’ambito lavorativo i principi espressi all’interno della classificazione ICF¹¹⁵ dando rilievo anche al fattore ambientale.

La legge 1 marzo 2006, n. 67 “*Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni*”, ha l’obiettivo di garantire la piena attuazione del principio di parità di trattamento e pari opportunità per le persone con disabilità, in linea con l’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si ispira al principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3

¹¹⁴ BERNARDINI M.G., *Disabilità, giustizia, diritto. Itinerari tra filosofia del diritto e Disability Studies*, Giappichelli Editore, Torino, 2016, p.199.

¹¹⁵ ICF: Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute. La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) fa parte della Famiglia delle Classificazioni Internazionali dell’OMS insieme all’*International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th revision* (ICD-10), all’*International Classification of Health Interventions* (ICHI), e alle Classificazioni derivate. L’ICF fornisce sia un linguaggio unificato e standard, sia un modello concettuale di riferimento per la descrizione della salute e degli stati ad essa correlati. L’ICF rappresenta una nuova classificazione internazionale, che dal 2001 sostituisce della Classificazione Internazionale delle Menomazioni, delle Disabilità e degli Handicap (ICIDH) pubblicata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 1980 a scopo di ricerca. Il testo dell’ICF è stato approvato dalla 54° World Health Assembly (WHA) il 22 Maggio 2001 e ne è stato raccomandato agli Stati Membri l’uso nella ricerca, negli studi di popolazione e nella reportistica.

della Costituzione, mirando a garantire il pieno esercizio dei diritti civili, politici, economici e sociali per queste persone.

Questa legge si inserisce nel contesto delle misure adottate dal legislatore italiano per dare attuazione all'articolo 13 del Trattato CE (oggi articolo 19 TFUE), che vieta le discriminazioni basate su sesso, razza, origine etnica, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. La legge del 2006 fornisce un rimedio generale contro le discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità, senza però sostituire le normative che prevedono forme di tutela specifiche in materia. Una delle principali novità introdotte dalla legge del 2006 è la tutela giurisdizionale delle persone con disabilità, prevista dagli articoli 3 e 4. Questi articoli introducono strumenti giuridici, anche di natura processuale, che si affiancano, senza sostituirli, agli altri mezzi di protezione già esistenti nell'ordinamento per contrastare i comportamenti discriminatori.

In particolare, l'articolo 3, richiamando il Testo unico sulle disposizioni in materia di immigrazione e le normative relative alla condizione dello straniero, stabilisce che una persona con disabilità che ritenga di aver subito atti discriminatori da parte di un privato o della pubblica amministrazione può chiedere al giudice la cessazione di tale comportamento, il risarcimento del danno, incluso quello non patrimoniale, e qualsiasi altro provvedimento necessario per rimuovere gli effetti della discriminazione, in base alle circostanze specifiche.

L'articolo 4 riconosce anche alle associazioni e agli enti rappresentativi la legittimazione ad agire in giudizio, sia davanti al giudice ordinario per il danno subito dalle persone con disabilità a causa della discriminazione, sia in sede giurisdizionale amministrativa per l'annullamento di atti che ledano i loro interessi, agendo in nome e per conto dei soggetti discriminati. Inoltre, tali enti e associazioni sono legittimati ad agire anche in proprio, nel caso in cui i comportamenti discriminatori assumano una dimensione collettiva.

4. I Manifesti sui diritti delle donne e delle ragazze con disabilità nell'Unione Europea

4.1 Il primo Manifesto delle Donne con Disabilità del 1997

Il 22 febbraio 1997, il Forum Europeo sulla Disabilità ha adottato il Manifesto delle Donne con Disabilità, riaffermando il suo impegno nel garantire la presenza e la partecipazione attiva delle donne con disabilità all'interno della società civile. Questo passo fondamentale ha posto le basi per riconoscere e affrontare le loro esigenze e bisogni, con l'obiettivo di promuovere la parità di genere e combattere la discriminazione all'interno dell'Unione Europea e nei suoi Stati membri. Il Manifesto si fondava su una revisione delle raccomandazioni emerse durante un Seminario delle Nazioni Unite, dedicato al tema delle donne e disabilità, che si è svolto a Vienna nel 1990, nonché sulle Regole standard per le pari opportunità delle persone con disabilità, adottate dalle Nazioni Unite nel 1993. Realizzato grazie al sostegno della Commissione Europea, attraverso il programma HELIOS II¹¹⁶, il Manifesto ha avuto anche un impatto significativo nella creazione di un comitato permanente di donne all'interno del Forum Europeo sulla Disabilità.¹¹⁷

Nel 2006, con l'approvazione della Convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilità, si è affermato un nuovo approccio normativo basato sui diritti umani, che ha posto in primo piano la dignità e l'autonomia delle persone con disabilità. Questo ha reso evidente la necessità di rivedere e adattare tutte le politiche, le leggi, le direttive e le azioni destinate a questo gruppo, affinché rispondessero ai principi sanciti dalla Convenzione. Da questo processo è nato il secondo Manifesto, uno strumento pensato per essere facilmente utilizzato e particolarmente versatile.

4.2 Il secondo Manifesto sui diritti delle Donne e delle Ragazze con Disabilità nell'Unione Europea del 2011

Il secondo Manifesto è stato adottato a Budapest il 28-29 maggio 2011 dall'Assemblea Generale del Forum Europeo sulla Disabilità (EDF) in seguito ad una proposta del Comitato delle Donne dell'EDF. Il Manifesto è stato approvato anche dalla Lobby Europea delle Donne (European Women's Lobby)¹¹⁸ e, al momento della sua pubblicazione, è stato immediatamente reso disponibile in inglese, francese e spagnolo. Si era previsto che sarebbero state realizzate traduzioni in altre lingue, per facilitarne la diffusione in tutta

¹¹⁶ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_93_147

¹¹⁷ Prefazione Secondo Manifesto Donne con disabilità.

¹¹⁸ https://womenlobby.org/IMG/pdf/manifesto_della_lobby_europea.pdf

l'Unione Europea, ma purtroppo questo obiettivo non è stato mai concretizzato. È significativo che, anche in Italia, paese che ha ratificato la Convenzione ONU (con la Legge 18/2009), non si sia sentita l'esigenza di tradurre il Manifesto in italiano. Questo silenzio parla chiaramente dell'attenzione, o meglio della mancanza di attenzione, che viene dedicata a queste problematiche.

Il Secondo Manifesto non potrà sollevare le donne con disabilità dalla stessa fatica, che tutte e tutti, con o senza disabilità, conosciamo, nel tracciare il proprio cammino verso una forma di libertà personale. Tuttavia, può sicuramente contribuire a creare le condizioni culturali e materiali affinché il loro percorso sia meno arduo e più simile a quello di qualsiasi altra donna, con o senza disabilità, o di qualsiasi uomo. Ana Peláez Narváez, presidente del Comitato delle Donne del Forum Europeo sulla Disabilità, ha concluso la sua introduzione al Manifesto citando il celebre motto *“Nulla sulle donne con disabilità senza le donne con disabilità”*. Ma questo non significa che le donne con disabilità debbano affrontare tutto da sole, né che ogni aspetto della loro vita dipenda esclusivamente dalla loro forza di volontà. Al contrario, è essenziale che ricevano un supporto rispettoso, per poter diventare davvero protagoniste delle proprie esistenze.

L'introduzione nell'Unione Europea di strumenti fondamentali come la *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle Persone con Disabilità* (UNCRPD)¹¹⁹, la *Strategia europea sulla disabilità 2010-2020*¹²⁰ ed il *Patto per la parità di genere dell'Unione Europea 2011-2020*¹²¹, giustificano la necessità di rivedere e aggiornare il manifesto originale. Tuttavia

¹¹⁹ La ratifica dell'Italia della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità segna un importante traguardo per il Paese intero. La capacità di risposta ai bisogni delle persone disabili è uno degli indicatori principali di un Welfare moderno, maggiormente inclusivo, equo ed efficiente e l'Italia da oggi ha fatto un passo avanti decisivo in tale direzione. La Convenzione rappresenta pertanto uno strumento condiviso dalla comunità internazionale che segna valori e obiettivi per ampliare il grado di inclusione sociale delle persone disabili.

¹²⁰ Definisce una strategia destinata a rinforzare la posizione delle persone con disabilità, in modo che possano esercitare pienamente i loro diritti fondamentali e partecipare alla società e all'economia su una base di uguaglianza con gli altri. La strategia si basa sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e integra inoltre Europa 2020 (la strategia dell'UE per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del Trattato di Lisbona.

¹²¹ Il Consiglio dell'UE riconosce che la parità tra donne e uomini costituisce un valore fondamentale dell'Unione europea e che le politiche volte a promuovere la parità di genere sono vitali per la crescita economica, la prosperità e la competitività. A cinque anni dall'adozione del primo patto europeo per la parità di genere vi è la

il primo e principale motivo che sta dietro alla redazione del Secondo Manifesto è quello di indirizzare la necessità urgente di sviluppare uno strumento per supportare il processo di inclusione della variabile del genere nelle politiche sulla disabilità e della disabilità nelle politiche di genere. Questo secondo Manifesto è diviso in diciotto aree tematiche, ognuna delle quali si focalizza su uno degli articoli della Convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilità e tenta di realizzare cinque obiettivi chiave: delineare la situazione attuale nella quale versano le donne e le ragazze con disabilità nel settore in questione, esporre le loro richieste in termini di attenzione diretta, suggerire aree di miglioramento nelle singole comunità, proporre aree in cui sono richiesti studi e ricerche di settore per ottenere una chiara comprensione della situazione in cui si trovano donne e ragazze con disabilità e presentare brevemente, un'analisi degli elementi chiave della legislazione nel settore in questione.

4.3 Il terzo Manifesto sui diritti delle Donne e delle Ragazze con Disabilità nell'Unione Europea del 2024

Il 1° marzo 2024 il Comitato delle donne dell'EDF (Forum Europeo sulla Disabilità) ha promulgato il Terzo Manifesto sui diritti delle donne e delle ragazze con disabilità nell'Unione Europea, dopo il Primo diffuso nel 1997 e il Secondo diffuso nel 2011. Questo Manifesto intende mostrare una migliore narrazione delle capacità di leadership e protagonismo delle donne e delle ragazze con disabilità, mettendo *l'empowerment* e la *leadership* al centro.

necessità di un nuovo slancio, in particolare per ribadire e sostenere lo stretto legame tra la strategia della Commissione per la parità tra donne e uomini 2010-2015 ed “Europa 2020”, la strategia dell’Unione europea per l’occupazione ed una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Il Consiglio ribadisce pertanto il suo impegno a realizzare le ambizioni dell’UE in materia di parità di genere come menzionato nel trattato e in particolare a: colmare i divari di genere nell’occupazione e nella protezione sociale, compreso il divario di retribuzione tra i generi, per realizzare gli obiettivi della strategia “Europa 2020”, soprattutto in tre settori di grande importanza per la parità di genere, vale a dire l’occupazione, l’istruzione e la promozione dell’inclusione sociale, in particolare tramite la riduzione della povertà, contribuendo così al potenziale di crescita della forza lavoro europea; promuovere un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata per le donne e gli uomini lungo tutto l’arco della vita in modo da accrescere la parità di genere, ampliare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e contribuire a fronteggiare le sfide demografiche; e combattere ogni forma di violenza contro le donne al fine di garantire a queste ultime il rispetto dei loro diritti e realizzare la parità di genere, anche nella prospettiva di una crescita inclusiva.

L'empowerment delle donne e delle ragazze con disabilità è fondamentale per sostenere i loro diritti umani, ne garantirà l'accesso alle pari opportunità e l'inclusione nella società senza discriminazioni basate sulla disabilità, sul genere o su altri fattori aggiuntivi. Bisogna riconoscere il fatto che le donne e le ragazze con disabilità devono affrontare l'emarginazione sistemica e le barriere attitudinali e ambientali. Riconoscere la necessità di superare le disuguaglianze e le discriminazioni nei confronti delle donne e delle ragazze con disabilità attraverso strategie di empowerment. Dovrebbe esistere un quadro di riferimento per garantire la loro piena ed effettiva partecipazione alla società, anche attraverso strategie europee e nazionali di genere e di disabilità, e la loro conseguente attuazione. Si devono promuovere i servizi basati sulla comunità con un approccio basato sui diritti umani che sostenga le donne con disabilità, le madri di persone con disabilità e le donne che si prendono cura dei loro familiari con disabilità.

La *leadership* ed il protagonismo sono il modo in cui le donne e le ragazze con disabilità possono condurre la loro vita come persone indipendenti, beneficiare nella società dei loro diritti e prendere le proprie decisioni. Le donne con disabilità sono figure chiave non solo della loro vita, ma anche nella società. Con questo terzo Manifesto si è chiesto all'Unione Europea e ai responsabili politici nazionali di: garantire alle donne e alle ragazze con disabilità la libertà di decidere sul proprio corpo è fondamentale per consentire loro di essere protagoniste della propria vita. Ogni donna con disabilità ha il diritto di esercitare il potere di scegliere liberamente, in piena dignità, e di controllare il proprio corpo, senza subire imposizioni. Pratiche come la sterilizzazione forzata, il matrimonio precoce, la mancanza di educazione sessuale e le norme sociali oppressive sono tutte conseguenze devastanti per chi viene privata di questa autonomia.

In tutta Europa, è cruciale vietare la sterilizzazione forzata e l'aborto obbligato per donne e ragazze con disabilità. In 13 Paesi dell'UE, infatti, la sterilizzazione forzata è ancora legale per le persone senza capacità giuridica, rappresentando una violazione gravissima dei diritti sessuali e riproduttivi. Questa pratica può essere vista come un atto di sfruttamento, in particolare per le donne che vivono in strutture istituzionali, dove il loro diritto a decidere viene ignorato. Le donne e le ragazze con disabilità che subiscono violenza devono poter accedere facilmente a risarcimenti e indennizzi. In molti Paesi dell'UE esistono ancora ostacoli che impediscono alle persone con disabilità di ottenere giustizia.

È essenziale creare meccanismi sicuri e accessibili per far valere i loro diritti e garantire corsi di formazione per chi lavora nel sistema legale, per sensibilizzarli sui diritti delle persone con disabilità. Inoltre, è fondamentale che l'UE adotti e applichi la Direttiva sulla lotta contro la violenza sulle donne, tenendo conto della disabilità e della prospettiva di genere.

Le donne con disabilità devono poter accedere a cure sanitarie di alta qualità per la salute sessuale e riproduttiva. Ciò significa avere la possibilità di prendere decisioni informate e autonome sulla propria salute, con l'accesso a servizi ginecologici e all'interruzione di gravidanza. L'accesso limitato o assente a questi servizi è una delle principali sfide per le donne con disabilità. Inoltre, devono poter esercitare il loro diritto a formare una famiglia, sposarsi e vivere relazioni di coppia in piena uguaglianza con gli altri.

Le donne con disabilità devono poter accedere a pari opportunità nel mondo del lavoro, affrontando le radici della disuguaglianza. La disoccupazione, infatti, può portare a povertà ed esclusione sociale. Solo il 48,3% delle donne con disabilità lavora in Europa¹²², e la percentuale di quelle che lavorano a tempo pieno è ancora più bassa. È importante creare programmi che favoriscano l'accesso delle donne con disabilità all'istruzione, alla formazione e al lavoro, inclusi percorsi di autoimpiego e imprenditorialità.

Inoltre, occorre garantire che gli ambienti di lavoro siano inclusivi e privi di discriminazioni, offrendo accomodamenti ragionevoli e tecnologie assistive.

Infine, è essenziale sostenere le madri con disabilità, così come quelle che si prendono cura di familiari con disabilità, assicurando loro la possibilità di conciliare lavoro e vita familiare. Le donne con disabilità devono poter partecipare attivamente alla vita politica e pubblica. Per farlo, è necessario garantire l'accessibilità e fornire supporto per candidarsi e fare politica a tutti i livelli. La violenza verbale e le molestie durante le elezioni devono essere fermate, e la società deve essere sensibilizzata sulla necessità di sostenere le donne con disabilità in questo percorso. È necessario promuovere la loro presenza nei Parlamenti e nelle liste elettorali.

In vista delle elezioni europee del 2024 si è domandato all'Unione Europea e ai governi la piena partecipazione delle donne con disabilità come elettrici e candidate a tutte le elezioni, comprese quelle del Parlamento Europeo, nazionali e locali; l'inclusione significativa e

¹²² Il lavoro delle persone con disabilità in Europa: il quadro resta sconfortante. <https://www.consilium.europa.eu/it/infographics/disability-eu-facts-figures/>

leadership nel processo decisionale, anche migliorando le misure di accessibilità per la partecipazione delle donne e delle ragazze con disabilità in tutte le questioni; maggiore visibilità e consapevolezza delle donne e delle ragazze con disabilità: i diritti delle donne e delle ragazze con disabilità devono essere integrati e visibili nel lavoro dell'Unione Europea e in tutta Europa; azioni concrete e mirate per ridurre il livello di povertà delle donne con disabilità, anche attraverso misure di parità lavorativa e retributiva e garantendo il mantenimento dell'importo degli assegni di invalidità percepiti da donne e ragazze con disabilità, indipendentemente dalla situazione lavorativa o dalle disponibilità finanziarie di partner e famiglie; l'adozione della Direttiva UE sulla lotta alla violenza contro le donne e la fine della sterilizzazione forzata di donne e ragazze con disabilità in tutta Europa e infine un finanziamento di organizzazioni e progetti che sostengono *l'empowerment*, la *leadership* e il miglioramento dei diritti di donne e ragazze con disabilità.

CONCLUSIONI

Con questo elaborato si è cercato di esaminare il fenomeno della violenza contro le donne, di come sia necessario contrastala, e l'importanza fondamentale dei centri antiviolenza.

L'intero fenomeno è difficile da analizzare per la sua complessità, poiché gli autori dei reati spesso li commettono all'interno delle mura domestiche. Questo, combinato con il legame familiare che intercorre frequentemente tra autore e vittima, porta al silenzio di quest'ultima.

Di conseguenza, l'analisi di un fenomeno così sommerso presenta dei limiti, rendendo complicato definire con chiarezza i suoi contorni. Si è evidenziato che la violenza contro le donne è un fenomeno di natura multidimensionale, che richiede un intervento adeguato, basato su una formazione specifica.

Nel corso dell'elaborato si è dimostrato quanto sia alto il numero delle violenze psicologiche, economiche, fisiche, sessuali subite dalle donne negli ultimi anni, e di come siano importanti i ruoli delle Case Rifugio e dei Centri Antiviolenza presenti sul nostro territorio. Sono stati numerosi gli interventi legislativi che hanno cercato di contrastare il fenomeno ma, ciononostante i numeri delle violenze sono sempre molto alti. Le diverse forme di violenza interconnesse creano una rete pericolosa che intrappola le donne in un circolo vizioso difficile da spezzare. La convinzione che le donne siano inferiori agli uomini o che debbano conformarsi a specifici ruoli sociali alimenta un contesto in cui la violenza viene giustificata o minimizzata. È essenziale abbattere queste convinzioni radicate, in primo luogo attraverso l'educazione e la promozione di modelli positivi che riflettano l'uguaglianza di genere.

Nell'ultimo capitolo si è infine analizzato il particolare fenomeno della violenza nei confronti delle donne con disabilità: il fatto di essere al contempo donne e persone con disabilità aumenta il rischio che esse siano vittime di una qualche forma di violenza. Per questo motivo la violenza contro le donne con disabilità è una forma di discriminazione multipla di tipo intersezionale che va contrastata mediante un approccio antidiscriminatorio, che mira a combattere le discriminazioni ingiustificate basate sulla disabilità, e un approccio inclusivo, che si concentra sull'adozione di misure positive per garantire una piena partecipazione delle persone con disabilità nella vita sociale e lavorativa.

In conclusione, il fenomeno della violenza contro le donne è una realtà complessa e attuale, che deve essere sempre più al centro dell'attenzione delle istituzioni nazionali e sovranazionali per cercare di diminuire il più possibile queste discriminazioni e garantire un efficace sostegno a chi ne è vittima.

BIBLIOGRAFIA

- ADAMI A., *Dentro la violenza: cultura, pregiudizi, stereotipi. Rapporto nazionali 'Rete antiviolenza Urban*, FrancoAngeli, 2002.
- AGLIASTRO M., *La violenza sulle donne nel quadro della violazione dei diritti umani e della protezione del testimone vulnerabile*, Aracne 2014.
- ARONZO G., *I diritti delle persone con disabilità. Profili costituzionali*, FrancoAngeli, 2020.
- BALDRY A.C., ROIA F., *Strategie efficaci per il contrasto ai maltrattamenti e allo stalking. Aspetti giuridici e criminologici*, FrancoAngeli, 2011
- BARBIERI C., GALLETTI A., *La violenza di genere: una questione complessa*, La Meridiana, 2021.
- BARONI L., LIPARI L., *La violenza di genere nelle leggi italiane e internazionali*, Maggioli Editore, 2022.
- BELLO B.G., *Intersezionalità. Teorie e pratiche tra diritto e società*, FrancoAngeli, 2020.
- BELLI R., *Vivere uguali. Disabili e partecipazione al costo delle prestazioni*, FrancoAngeli, Milano, 2014.
- BERNARDINI M.G., *Disabilità, giustizia, diritto. Itinerari tra filosofia del diritto e Disability Studies*, Giappichelli, 2016.
- BERNARDINI M.G., *Freak. Corpi, menti e indipendenza nella prospettiva dei Feminist Disability Studies*, in O. Giolo, L. Re (a cura di), *La soggettività politica delle donne. Proposte per un lessico critico*, Aracne, 2016.
- BERNARDINI M.G., *I diritti umani nelle persone con disabilità: dipendenze, relazioni, inclusione*, Roma, 2016.
- BERNARDINI M.G., *La capacità vulnerabile*, Jovene, 2021.
- BIMBI F., *Differenze e disuguaglianze. Prospettive per gli studi di genere in Italia*, Il Mulino, 2003.
- BONURA M.L., *Che genere di violenza: conoscere ed affrontare la violenza*, Erickson, 2018.

- BOZZOLI A., MERELLI M., RUGGERINI M.G., (a cura di), *Il lato oscuro degli uomini. La violenza maschile contro le donne: modelli culturali di intervento*, Ediesse, 2013.
- CARNOVALI S., *Il corpo delle donne con disabilità*, Aracne, 2018.
- CIAVAROLO V., (a cura di). *Violenza di genere dalla A alla Z*. Roma, Armando Editore, 2021.
- CONFORTI B., IOVANI M. *Diritto Internazionale, XII edizione con aggiornamenti*, Manuali per l'Università, 2023.
- CORRADI C., *I modelli sociali della violenza contro le donne. Rileggere la violenza nella modernità*, FrancoAngeli, 2012.
- CREAZZO G., (a cura di), di D.i.Re - Donne in rete contro la violenza (a cura di) . *Ri-guardarsi. I centri antiviolenza fra politica, competenze e pratiche di intervento*, Settenova, 2016.
- CREAZZO G., (a cura di), *Se le donne chiedono giustizia. Le risposte del sistema penale alle donne che subiscono violenza nelle relazioni di intimità: ricerche e prospettive internazionali*, il Mulino, 2013.
- DI NICOLA TRAVAGLINI P., MENDITTO F., *Il nuovo codice rosso. Il contrasto alla violenza di genere e ai danni delle donne nel diritto sovranazionale e interno*, Giuffrè, 2024
- D'AMICO M., NARDOCCI C., BISSARO S., (a cura di), *Le violenze contro la donna. Origini, forme, strumenti di prevenzione e repressione della violenza di genere*, FrancoAngeli, 2023.
- DE VIDO S., *Donne, violenza e diritto internazionale: la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa del 2011*, Mimesis, 2016.
- DINO A., *Femminicidi a processo: dati, stereotipi e narrazioni della violenza di genere*, Meltemi, 2021.
- FELICE F., *La violenza di genere*, Giuffrè, 2019.
- FELICONI P., SANNA A., (a cura di), *Contrasto a violenza e discriminazione di genere*, Giuffrè, 2019.

GRUMI S., MILANI M., *Psicologia della violenza di genere*, Vita e Pensiero, 2023.

JACOMETTI V., *Prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne tra diritto e cultura*, Giappichelli, 2023.

LA TORRE C., *Non è normale. Se è violenza non è amore. È reato*, Feltrinelli, 2024.

LALLI P., (a cura di), *L'amore non uccide. Femminicidio e discorso pubblico: cronaca, tribunali, politiche*, il Mulino, 2020.

MANENTE T., (a cura di), *La violenza nei confronti delle donne dalla Convenzione di Istanbul al Codice Rosso: fattispecie, strumenti di protezione, accesso alla giustizia, risarcimento del danno*, Giappichelli, 2019.

MARTINI M., *Altre stelle. Un viaggio nei Centri Antiviolenza*, Mimesis, 2017.

MILANI L., GRUMI. S., *Psicologia della violenza di genere*, Vita e pensiero, 2023.

MONZANI M., GIACOMETTI A., *Le relazioni violente. L'esperienza dei Centri Antiviolenza italiani*, FrancoAngeli, 2018.

PECORELLA C. (a cura di), *Donne e violenza. Stereotipi culturali e prassi giudiziarie*, Giappichelli, 2021.

PEZZINI B., LORENZETTI A., (a cura di), *La violenza di genere dal Codice Rocco al Codice Rosso: un itinerario plurale attraverso la complessità del fenomeno*, Giappichelli, 2020.

POGGI F., *Violenza di genere e Convenzione di Istanbul: un'analisi concettuale*, in “Diritti Umani e diritto internazionale”, 1, 2017, pp. 51-76.

ROIA F., *Crimini contro le donne: politiche, leggi, buone pratiche*, FrancoAngeli, 2017.

ROMITO P., *La violenza di genere su donne e minori. Un'introduzione*, FrancoAngeli, 2013.

REALE E., *Maltrattamento e violenza sulle donne*, Vol. 1 e 2, F. Angeli, 2011.

SCHIMMENTI V., CRAPARO G., (a cura di), *Violenza sulle donne. Aspetti psicologici, psicopatologici e sociali*, Franco Angeli, 2016.

SPINELLI B., *Femminicidio: dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*, FrancoAngeli, 2008.

TOSCANO R., *La violenza, le regole*, Einaudi, 2006.

ULIVIERI S. (a cura di), *Corpi violati. Condizionamenti educativi e violenze di genere*, FrancoAngeli, 2016.

VAGNOLI C., *Maledetta sfortuna. Vedere, riconoscere e rifiutare la violenza di genere*, Fabbri, 2021.

VENTIMIGLIA C., *Nelle segrete stanze: violenze alle donne tra segreti e testimonianze*, FrancoAngeli, 1996.

SITOGRAFIA

Ministero dell'interno, Violenza di genere. Consultabile al sito
<https://www.interno.gov.it/it/temi/sicurezza/violenza-genere>

Sistema penale. Osservatorio sulla violenza contro le donne. Consultabile al sito
<https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-sulla-violenza-contro-le-donne>

Istat stereotipi di genere. Consultabile al sito
<https://www.istat.it/comunicato-stampa/gli-stereotipi-sui-ruoli-di-genere-e-limmagine-sociale-della-violenza-sessuale/>

United for Dignity Conference on the specific situation of Roma young people affected by multiple discrimination Consultabile al sito <https://rm.coe.int/168046d02d>

Violenza contro le donne con disabilità. Consultabile al sito
<https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/pubblicazioni/violenza-contro-donne-disabili>

Osservatorio sulla violenza. Consultabile al sito
<https://www.osservatorioviolenza.org/informazione-formazione/violenza-psicologica>

World Health Organization, Il rapporto dell'OMS definisce la violenza contro le donne “*un problema di salute di proporzioni globali enormi*”. Consultabile al sito

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_942_listaFile_itemName_0_file.pdf

La rete delle case e dei centri antiviolenza Emilia Romagna. Consultabile dal sito
<https://parita.regione.emilia-romagna.it/violenza/centri/la-rete-delle-case-e-dei-centri-antiviolenza>

European Disability Forum. Consultabile dal sito <https://www.edf-feph.org/>

Booklet 'Your rights in the European Union'. Consultabile al sito
<https://www.edf-feph.org/content/uploads/2023/06/Booklet-Your-rights-in-the-EU-accesible.pdf>

Gender equality and women's empowerment. Consultabile al sito
<https://sdgs.un.org/topics/gender-equality-and-womens-empowerment>

Contrasto alla violenza di genere in Emilia-Romagna, Consultabile dal sito:
<https://parita.regione.emilia-romagna.it/violenza/centri/la-rete-delle-case-e-dei-centri-antiviolenza>

ViVa, Analisi e Valutazione degli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne. Consultabile al sito:
<https://viva.cnr.it/wp-content/uploads/2019/11/deliverable08-servizi-specialistici-general-supporto-delle-vittime-di-violenza.pdf>

Un women, COVID-19 and violence against women and girls: Addressing the shadow pandemic. Consultabile al sito:
<https://www.unwomen.org/en/digitalibrary/publications/2020/06/policy-brief-covid-19-and-violence-against-women-and-girls-addressing-the-shadow-pandemic>

Istat, Le richieste di aiuto durante la pandemia: i dati dei centri antiviolenza, delle Case rifugio e delle chiamate al 1522. Anno 2020. Consultabile al sito:
<https://www.istat.it/it/files//2021/05/Case-rifugio-CAV-e-1522.pdf>

VIOLENZA SULLE DONNE, LA RUOTA DEL POTERE E DEL CONTROLLO. Consultabile al sito:
<https://argopolis.it/violenza-sulle-donne-la-ruota-del-potere-e-del-controllo/>

Il Progetto Aurora: violenza di genere e disabilità, 2006. Consultabile al sito:
[ProgettoAurora_ViolenzaGenereDisabilita.pdf](#)

Tradotto il Manifesto sui diritti delle Donne con Disabilità nell'Unione Europea. Consultabile al sito:
<https://www.cittadinanzattiva.it/notizie/10569-tradotto-il-manifesto-sui-diritti-delle-donne-con-disabilita-nell-unione-europea.html>

Camera dei deputati – Documentazione parlamentare, Violenza contro le donne. Consultabile al sito:
https://temi.camera.it/leg18/temi/tl18_il_contrasto_alla_violenza_contro_le_donne.html

I dati sull'attuazione della legge n. 69 del 2019. Consultabili al sito:
<https://temi.camera.it/leg19DIL/post/i-dati-sull-attuazione-della-legge-n-69-del-2019.html>

La violenza nei confronti delle donne nell'ordinamento Multilivello (di Ilaria Boiano, Avvocata Differenza Donna). Consultabile al sito: https://www.aiafrivista.it/Article/Archive/index_html?id=513&idn=48&idi=-1&idu=-1

Misure dell'UE per porre fine alla violenza contro le donne. L'UE e i suoi Stati membri collaborano per impedire e combattere la violenza contro le donne e le ragazze, proteggere le vittime e punire i responsabili. Consultabile al sito: <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-measures-end-violence-against-women/#:~:text=La%20violenza%20contro%20le%20donne%20e%20le%20ragazze%20%C3%A8%20una,e%20comuni%20a%20livello%20mondiale>

Violenza contro le donne: l'Unione europea adotta finalmente la direttiva (UE) 2024/1385. Consultabile al sito: <https://rivista.eurojus.it/violenza-contro-le-donne-lunione-europea-adotta-finalmente-la-direttiva-ue-2024-1385/>

Associazione Nazionale D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza. Consultabile al sito: <https://www.direcontrolaviolenza.it/>

Audizione, in videoconferenza, della Professoressa Linda Laura Sabbadini, statistica, già direttrice centrale dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. Consultabile al sito: https://documenti.camera.it/leg19/resoconti/commissioni/stenografici/html/26/audiz2/audizione/2023/11/29/indice_stenografico.0014.html

Indagine ISTAT sulla violenza economica contro le donne. Consultabile al sito: <https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-contesto/definizioni-e-indicatori/>

La violenza economica. Consultabile al sito: <https://www.istat.it/it/files/2023/12/di-Bella-GENERE2023.pdf>

Definizione violenza sessuale ISTAT. Consultabile al sito : <https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-contesto/definizioni-e-indicatori>

Lo stalking sulle donne. Consultabile al sito: <https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/il-numero-delle-vittime-e-le-forme-di-violenza/#:~:text=Lo%20Stalking>

[g%20sulle%20donne&text=Lo%20stalking%20%C3%A8%20stato%20subito,16%2C1%25%20delle%20donne.](#)

Istat, Il numero delle vittime e le forme della violenza. Consultabile al sito
<https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/il-numero-delle-vittime-e-le-forme-di-violenza/>

Tabella ISTAT

<https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/il-numero-delle-vittime-e-le-forme-di-violenza/>

Tabella ISTAT

<https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/il-numero-delle-vittime-e-le-forme-di-violenza/>

Tabella ISTAT

<https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/il-numero-delle-vittime-e-le-forme-di-violenza/>

La violenza nel I e II trimestre del 2024/ Tavole Istat. Consultabile al sito:

<https://www.doppiadifesa.it/la-violenza-nel-i-e-ii-trimestre-del-2024-tavole-istat/>

La rete delle case e dei centri antiviolenza, Consultabile al sito:

<https://parita.regione.emilia-romagna.it/violenza/centri/la-rete-delle-case-e-dei-centri-antiviolenza>

Istat, Il sistema di protezione per le donne vittime di violenza. Principali risultati delle indagini condotte sulle Case rifugio per le donne maltrattate e sui Centri antiviolenza. Anni 2020 e 2021. Consultabile al sito:

https://www.istat.it/it/files//2022/05/REPORT_CASERIFUGIOECENTRIANTIVIOLENZA_2022.pdf

Contrasto alla violenza di genere in Emilia-Romagna, Consultabile dal sito:

<https://parita.regione.emilia-romagna.it/violenza/centri/la-rete-delle-case-e-dei-centri-antiviolenza>

Associazione Centro Donna Giustizia, Ferrara. Consultabile al sito:

<https://www.centrodonnagiustizia.it/projects>

RINGRAZIAMENTI

Non sarà facile riassumere in poche righe quello che provo per tutti voi, voi che avete fatto parte della mia vita fino ad oggi e l'avete resa magica a modo vostro, ma ci proverò.

Ci tengo a ringraziare innanzitutto la mia relatrice, la Professoressa Maria Giulia Bernardini, senza la quale questa tesi non sarebbe stata nemmeno possibile, per la sua disponibilità e gentilezza durante la stesura di questo elaborato.

Un grazie speciale va ai miei genitori, Barbara e Gian Piero, e a mio fratello Riccardo per essere stati sempre al mio fianco durante questo lungo percorso senza avermi mai messo fretta o senza mai farmi sentire sbagliata e credendo sempre nelle mie potenzialità. Grazie a voi sono la persona che ho sempre desiderato e, grazie per aver sempre sostenuto ogni mia scelta sin da quella della mia facoltà. Spero di avervi reso orgogliosi di me.

Grazie anche a chi oggi non è qui con me fisicamente, ma che certamente starà gioendo insieme a noi da lassù. Sarebbe stato un tuo sogno vedermi raggiungere questo traguardo anche se purtroppo non è stato possibile, spero di averti reso fiera di me, ti voglio bene nonna.

Un ringraziamento d'obbligo va alla mia compagna di vita pelosetta, nonché Meg per avermi ascoltato in questi lunghi anni ripetere per ogni esame, per essermi stata accanto ogni giorno della mia vita e per avermi insegnato ad amare.

Al mio compagno Marco, che da ormai sei anni è entrato nella mia vita, e che per assurdo ha coinciso con l'inizio di questo percorso universitario, e nonostante le difficoltà mi è sempre stato accanto supportandomi e sopportandomi, arrivando insieme alla fine. Grazie per amarmi ogni giorno come fosse il primo, mi auguro che questo sia solo uno dei tanti traguardi che raggiungeremo insieme e di cui potremo essere fieri. Sei la persona con cui mi auguro di invecchiare, e con cui spero di poter costruire una meravigliosa famiglia, ti amo.

A Carlo e Rossella, per avermi sempre fatto un dolce in bocca al lupo prima degli esami, e per le splendide persone che siete, grazie.

A Valeria, per avermi alleggerito in questi anni il carico di studio permettendomi di visitare luoghi meravigliosi insieme a lei, grazie per tutto, mi auguro in futuro tante altre belle avventure.

Grazie a Giulia e Marcella, per aver portato felicità e spensieratezza nella mia vita in un periodo non semplice, per esserci sempre state con un abbraccio, un messaggio prima e dopo gli esami, per i caffè presi insieme e per i gossip che non sono mai mancati. A voi auguro di non smettere mai di inseguire i vostri sogni, di poter vivere sempre con quel sorriso che vi contraddistingue. Resterete per sempre nel mio cuore, vostra Franca.

A Francesca, arrivata nella mia vita come un fiume in piena, grazie per avermi fatto credere di potercela fare, di poter arrivare alla fine, perché dopo tanta fatica arriva sempre una ricompensa. Un grazie non sarebbe abbastanza, solo noi sappiamo cosa abbiamo vissuto in questi ultimi due anni, dei pianti la notte, la mattina prima degli esami, delle migliaia di ore passate in videochiamata per spronarci a ripetere fino allo sfinimento, delle chiacchere davanti a un caffè. Grazie perché hai sempre gioito senza invidia ai miei traguardi, per averci creduto più di me. Non lo abbiamo iniziato insieme questo percorso, però insieme lo abbiamo concluso e di questo ne sono veramente orgogliosa, un'amica come te è rara, e io ne vado davvero fiera. Mi auguro che l'universo ti dia quello che ti meriti in futuro. Anche se siamo due apatiche e non te l'ho mai detto, ti voglio bene.

Infine dedico questa tesi a me stessa, per essere arrivata fino a qui, per non aver mollato quando avrei potuto farlo e per aver stretto i denti quando l'arrivo mi sembrava impossibile. A me stessa, alla forza che ho trovato per affrontare l'ansia e la paura di non essere all'altezza, alle mie insicurezze ma anche alla mia determinazione. Spero che questo sia solo il primo dei tanti obiettivi che realizzerò.

Alla Michela di qualche anno fa posso finalmente dire “*ce l'abbiamo fatta*”.

